

230.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	8885	(Articolo 6)	8858
Commissioni parlamentari consultive (Modifica nella denominazione)	8885	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 6)	8859
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	8883	(Ordini del giorno)	8860
Disegno di legge S. 1021 (approvato dal Senato) n. 3755:		Documenti ministeriali (Trasmissioni) .	8884, 8885
(Articolo 1)	8519	Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno	8515
(Emendamenti all'articolo 1)	8528	Missioni vevoli nella seduta del 16 luglio 1997	8883
(Articolo 2)	8801	Proposta di legge S. 964 (approvata dalla II Commissione del Senato) n. 3647:	
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 2)	8806	(Questione pregiudiziale di costituzionalità)	8879
(Articolo 3)	8812	(Questione pregiudiziale di merito)	8879
(Emendamenti all'articolo 3)	8817	(Questione sospensiva)	8880
(Articolo 4)	8832	Proposte di legge:	
(Emendamenti e subemendamento all'articolo 4)	8834	(Annunzio)	8883
(Articolo 5)	8853	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8883
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 5)	8854		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

in tutto il territorio nazionale si va da tempo ponendo, con una urgenza che negli ultimi anni si è fatta sempre più pressante, il problema della regolamentazione dei grandi centri commerciali e della grande distribuzione;

tali organizzazioni, per prezzi praticati e servizi offerti ai clienti, stanno di fatto soffocando i piccoli esercizi commerciali a conduzione familiare, erodendone la clientela, che trova più vantaggiose le offerte dei grandi centri;

in Campania la normativa vigente prevede che nei mesi estivi, e precisamente dalla metà di giugno alla metà di settembre, gli esercizi con attività alimentare non prevalente osservino il proprio turno di chiusura il sabato pomeriggio;

mentre i piccoli esercizi osservano tale prescrizione, alcuni grandi centri, nel periodo indicato, risultano invece aperti il sabato pomeriggio, causando danni facilmente immaginabili per i primi;

è questo il caso, ad esempio, del centro « Città mercato » di Mugnano e dell'« Euromercato » di Casoria, in provincia di Napoli;

di fronte alle legittime proteste dei piccoli commercianti e alle iniziative dell'ex sindaco di Mugnano, dirette a far rispettare la legge, la regione, interpellata,

decise di consentire a « Città Mercato » l'apertura pomeridiana del sabato fino al 31 luglio;

da allora sino ad oggi è poi mancato qualsiasi intervento normativo, o, comunque, chiarificatore —:

se sia possibile sollecitare la regione Campania all'emanazione di un atto di sua competenza che definisca in maniera giusta e definitiva la questione relativa agli orari dei grandi centri commerciali, o, almeno, all'adozione di tutte le misure idonee a far rispettare in modo uguale per tutti la normativa esistente relativa ai mesi estivi;

più in generale, quali provvedimenti che, pur tutelando i legittimi diritti della grande distribuzione, salvaguardino nel nostro Paese la sopravvivenza stessa dei piccoli commercianti, il Governo intenda adottare.

(2-00274)

« Gambale ».

(31 ottobre 1996)

B) Interrogazione:

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo n. 2-00738, presentato il 9 novembre 1995, nella XII legislatura, si chiedeva di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, del tesoro e del

lavoro per sapere quali iniziative il Governo intendesse assumere sulla vicenda Deriver;

il pubblico ministero di Torre Annunziata ha disposto il rinvio a giudizio per il giorno 11 novembre 1996 dinanzi al pretore di Torre Annunziata dei responsabili della Deriver, della Redaelli, della Deltasider, dell'ex Ilva nonché di sindacalisti per il reato di truffa aggravata —:

se non ritengano di disporre in proposito la costituzione di parte civile dell'amministrazione dello Stato, anche al fine di avanzare azione per la risoluzione della vendita della Deriver spa, in considerazione delle ragioni emerse a seguito del procedimento giudiziario. (3-00416)

(4 novembre 1996)

C) Interrogazione:

MALAVENDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

dai giornali di questi ultimi giorni appare che gli impegni, già modesti, per il rilancio dell'Alfa Romeo, assunti in sede ministeriale dalla Fiat, dalla regione Lombardia e dalla provincia di Milano, sono già svaniti;

per l'automobile elettrica sono previsti in particolare investimenti tecnologici

a Torino e a Napoli, e non più ad Arese, mentre i consorzi sono rimasti « sulla carta »;

la produzione dei modelli Spider e Coupé prevedeva all'origine centodieci vetture al giorno, mentre oggi ne escono dalla catena in media venticinque al giorno. I lavoratori in produzione lavorano solo due settimane al mese, mentre gli operai professionali e gli impiegati svolgono un lavoro dequalificato che non li occupa a tempo pieno;

circolano voci consistenti circa la vendita dello stabilimento di Arese, con trasferimento del resto della produzione a Desio (Milano). Addirittura notizie di borsa ventilano la cessione del marchio « Alfa Romeo » —:

se queste notizie corrispondano al vero;

quali iniziative intendano porre in essere affinché gli impegni assunti dalla Fiat al momento dell'acquisizione dell'Alfa Romeo siano mantenuti;

come intendano intervenire affinché anche i recenti ed ennesimi impegni, assunti in sede ministeriale, dalla Fiat, dalla regione Lombardia e dalla provincia di Milano per garantire almeno gli attuali cinquemilacinquecento dipendenti, non vengano disattesi. (3-00468)

(15 novembre 1996)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1021 — ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME SUL
SISTEMA RADIOTELEVISIVO (APPROVATO DAL SENATO) (3755)**

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 1.**

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'arti-

colo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli *standard* per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella

legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente punto esistenti presso l'ufficio del Garante per la radio-diffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente punto 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informazione dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 4, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali ob-

blighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle comunicazioni, sentito l'Istituto superiore di sanità, fissa i tetti di cui al presente punto, tenendo conto anche delle norme comunitarie.

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

1-bis) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standard* minimi per ogni comparto di attività;

2) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la

pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

3) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

5-bis) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

7) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

8) propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

9) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

11) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

12) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

12-bis) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in « Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione », ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi.

6) propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio.

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radio-diffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

11) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

13) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 7.

6. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481 prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 14. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio

funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

8-bis. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

8-ter. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

10. L'autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Ai componenti dei comitati regionali per le comunicazioni si applica la disciplina in materia di requisiti e di incompatibilità prevista dall'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, per i componenti dell'Autorità. Entro tale periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

10-bis. Il reclutamento del personale di ruolo nei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo Ispettorato territoriale e svolga funzioni di controllo in tema di comunicazioni.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

12. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

13. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

14. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

15. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

17. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

17-bis. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 7, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 12 e 15 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

18. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme

di cui al comma 8 del presente articolo sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nelle titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

19. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.

20. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di « Ministero delle comunicazioni ». Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il *Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

21. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni previste dal presente articolo, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai

fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

22. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

22-bis. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

23. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula

proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

24. Le sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a tutela dei minori sono irrogate dall'Autorità.

24-bis. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

24-ter. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei

dati e delle notizie richieste dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

24-quater. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

24-quinquies. Nei casi previsti dai commi 24-bis, 24-ter e 24-quater se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È istituita l'Autorità di garanzia per le comunicazioni, di seguito denominata «l'Autorità», composta dal Presidente e da otto commissari.

2. I commissari sono eletti, fra persone dotate di elevata qualificazione nelle materie di competenza dell'Autorità, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Ciascuna Camera elegge quattro commissari, con voto limitato a due nominativi. Il Presidente dell'Autorità è eletto dai commissari fra personalità di riconosciuta competenza nel settore, con i voti di almeno i due terzi dei componenti l'organo. Il Presidente ed i commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. In caso di dimissioni, il nuovo commissario è eletto dalla Camera competente e resta in carica fino alla fine del mandato del suo predecessore. L'Autorità è organo collegiale e delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Può articolarsi al suo interno in Commissioni per specifiche competenze, ferma restando l'attribuzione al *plenum* delle formali pronunce di rilievo esterno.

1. 1. (Nuova formulazione).

Landolfi, Urso, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Storace, Bocchino, Butti, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: la quale sino alla fine del comma.

1. 2.

Urso, Landolfi, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Storace, Bocchino, Butti, Matteoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di regione.

1. 4.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è determinata secondo le seguenti procedure:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fissa i requisiti minimi e raccoglie, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, le candidature delle differenti città;

b) entro 90 giorni il Ministro delle poste e telecomunicazioni propone la città sede dell'autorità alle competenti commissioni di Camera e Senato che si pronunciano entro i trenta giorni successivi a maggioranza assoluta;

c) in attesa della individuazione e strutturazione della sede dell'autorità, in via provvisoria, la sede è situata negli uffici attualmente del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

1. 7.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'autorità ha sede in Milano. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di regione.

1. 3.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'autorità ha sede in Milano. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di

coordinamento delle attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di regione.

1. 5.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'autorità ha sede in Milano. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in città capoluogo di regione.

1. 6.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Genova.

1. 8.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Torino.

1. 9.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Novara.

1. 10.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Varese.

1. 11.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Milano.

1. 12.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Como.

1. 13.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Pavia.

1. 14.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Piacenza.

1. 15.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Treviso.

1. 16.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Trieste.

1. 17.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Venezia.

1. 18.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Mantova.

1. 19.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Bergamo.

1. 20.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Brescia.

1. 21.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Trento.

1. 22.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Bologna.

1. 24.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Firenze.

1. 25.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Ancona.

1. 26.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Vicenza.

1. 27.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Verona.

1. 28.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Padova.

1. 29.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Modena.

1. 30.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Ravenna.

1. 31.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Sondrio.

1. 32.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Belluno.

1. 33.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Biella.

1. 34.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Vercelli.

1. 35.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Alessandria.

1. 36.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Parma.

1. 37.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Cremona.

1. 38.

Bosco, Bianchi Clerici.

<i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Pisa. 1. 39. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Grosseto. 1. 40. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Pistoia. 1. 41. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Rovigo. 1. 42. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Ferrara. 1. 43. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Pordenone. 1. 44. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Udine. 1. 45. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Gorizia. 1. 46. Bosco, Bianchi Clerici.	<i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Reggio Emilia. 1. 47. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Perugia. 1. 49. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Siena. 1. 50. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Livorno. 1. 51. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Massa. 1. 53. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Viareggio. 1. 54. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Asti. 1. 55. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Bolzano. 1. 57. Bosco, Bianchi Clerici. <i>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:</i> 1-bis. La sede dell'autorità è Lucca. 1. 58. Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Lecco.

1. 59.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Viterbo.

1. 60.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Macerata.

1. 61.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Urbino.

1. 62.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Montepulciano.

1. 63.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è La Spezia.

1. 64.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Empoli.

1. 65.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Lodi.

1. 66.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Vigevano.

1. 67.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Olbia.

1. 68.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sede dell'autorità è Cagliari.

1. 69.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da cinque rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 105.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da cinque rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 106.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da cinque rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 107.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da cinque rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 108.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da cinque rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 109.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione

dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da cinque rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 110.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da quattro rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 87.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da quattro rappre-

sentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 88.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da quattro rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 89.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da quattro rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato

della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 90.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da quattro rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 91.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da quattro rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a mag-

gioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 92.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da tre rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 460.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da tre rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un

nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 70.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da tre rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 71.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da tre rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 72.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da tre rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 73.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da tre rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 74.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da due rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 441.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da due rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 442.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal

Presidente del Senato, da due rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 443.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da due rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 444.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, da due rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggio-

ranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 445.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Ministro del tesoro, da due rappresentanti delle province e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 446.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da cinque rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 111.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da cinque rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 112.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da cinque rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 113.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da cinque rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 114.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da cinque rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presi-

dente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 115.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da cinque rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 116.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da quattro rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 93.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da quattro rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 94.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da quattro rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 95.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da quattro rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 96.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da quattro rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 97.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione

dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da quattro rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 98.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da tre rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 75.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da tre rappresen-

tanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 76.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da tre rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 77.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da tre rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infra-

strutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 78.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da tre rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 79.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da tre rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e

senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 80.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 447.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un

nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 448.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 449.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 450.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 451.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 452.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da cinque rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 99.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da cinque rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 100.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale

costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da cinque rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 101.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da cinque rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 102.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da cinque rappresentanti dei comuni e da

otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 103.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da cinque rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 104.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da quattro rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza

semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 81.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da quattro rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 82.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da quattro rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i

servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 83.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da quattro rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 84.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro delle poste e telecomunicazioni, da quattro rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 85.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal ministro del tesoro, da quattro rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 86.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da tre rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un

nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 453.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del CNEL, da tre rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 454.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da tre rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 455.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da tre rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 456.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, da tre rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 457.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Ministro del tesoro, da tre rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 458.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio, da due rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 434.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal

Presidente del CNEL, da due rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 435.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da due rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 436.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Camera, da due rappresentanti dei comuni e da otto commissari.

Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 437.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, da due rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 438.

Bosco, Bianchi Clerici..

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità, dal Ministro del tesoro, da due rappresentanti dei comuni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto

commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del consiglio.

1. 439.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando quarantuno nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 122.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando quaranta nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 123.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentanove nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 124.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentotto nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 125.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentasette nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 126.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentasei nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 127.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentacinque nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiote-

levisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 128.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando quaranta nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 123.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentaquattro nominativi.

Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 129.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentatrè nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 130.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggio-

ranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentadue nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 131.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trentuno nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 132.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione

dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando trenta nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 133.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventinove nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 134.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventotto nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 135.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventisette nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiote-

levisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 136.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventisei nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 137.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando venticinque nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 138.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventiquattro nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 139.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il

Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventitre nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 140.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventidue nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 141.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando ventuno nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 142.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando venti nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 143.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando diciannove nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 144.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando diciotto nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del

CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 145.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando diciassette nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 146.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando sedici nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 147.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando quindici nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 148.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando quattordici nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 149.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando tredici nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 150.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando dodici nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 151.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando undici nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 152.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando dieci nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 153.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando nove nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del

CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 154.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando otto nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 155.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando sette nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 156.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando sei nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 157.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando cinque nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 158.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando quattro nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 159.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando tre nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 160.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando due nominativi. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 161.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 162.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che

deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 164.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 165.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 166.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 168.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il

Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 169.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 170.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione

dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 171.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei assoluta dei suoi componenti.

1. 117.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei assoluta dei suoi componenti.

1. 118.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei assoluta dei suoi componenti.

1. 119.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi. Ciascun deputato e senatore esprime il voto. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei assoluta dei suoi componenti.

1. 1.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi ra-

diotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei assoluta dei suoi componenti.

1. 1.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 175.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 178.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 177.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il

Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 172.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 173.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione

dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il presidente del CNEL e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 174.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 188.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 186.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi

che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 189.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 190.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presi-

dente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 191.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 192.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggio-

ranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 193.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 194.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 183.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 184.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 185.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi ra-

diotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 186.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 180.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 179.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 181.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il

Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro dell'industria e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 182.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 195.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 196.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 197.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. 198.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 199.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 200.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro

delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 201.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 202.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei

deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 203.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 204.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale

costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 205.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 206.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 207.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 208.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 209.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il ministro delle poste e sentita la commissione parlamentare di

vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 207.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 210.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 211.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 212.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggio-

ranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 213.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza tre quarti dei suoi componenti.

1. 214

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione

dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza tre quarti dei suoi componenti.

1. 215.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza tre quarti dei suoi componenti.

1. 216.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza quattro quinti dei suoi componenti.

1. 217.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotele-

visivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 218.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 219.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 220.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente del Consiglio e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 221.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il

Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 222.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 223.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza quattro quinti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 224.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza due terzi dei suoi componenti.

1. 225.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza tre quarti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza tre quarti dei suoi componenti.

1. 226.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza due terzi dei commissari sentito il Presidente della

Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 227.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza quattro quinti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 228.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

1. 229.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 230.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 231.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 232.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

1. 233.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei tre quarti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 234.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei due terzi dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 235.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza dei quattro quinti dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui

servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 236.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto con il voto della maggioranza assoluta dei commissari sentito il Presidente della Corte Costituzionale e sentita la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che deve deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 237.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei

deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 242.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 243.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presi-

dente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 250.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 249.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 247.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 246.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 245.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da undici commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 244.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 251.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti.

Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 252.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 253.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 254.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 255.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 266.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale

costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 267.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 268.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da dieci commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei

deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 269.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 270.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 271.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 272.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 273.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 274.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 275.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 276.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 277.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da nove commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 278.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 279.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 280.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 281.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 282.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 283.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 284.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 285.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 286.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 287.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 288.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 289.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 290.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 291.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 292.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 293.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 294.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 295.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sette commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 296.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 297.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 298.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 299.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 300.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 301.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 302.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 303.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 307.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da sei commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 308.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 309.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 310.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 311.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 312.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale

costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 313.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 303.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei

deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 304.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 305.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da cinque commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presi-

dente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 314.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 315.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 316.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 317.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 318.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da

sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 319.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 320.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei

deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 321.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 322.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presi-

dente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 323.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 324.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 326.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 327.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 328.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 329.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 330.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 331.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 332.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tre commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 333.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 334.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 335.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 337.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 338.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 339.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 340.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 341.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 342.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da due commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 343.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quarantadue commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 345.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quarantuno commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 346.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quaranta commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 347.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentanove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 348.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentotto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 349.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentasette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 350.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentasei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per

le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 351.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentacinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 352.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentaquattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un

nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 353.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentatre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 354.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentadue commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 355.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trentuno commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 356.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da trenta commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 357.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventinove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 358.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventotto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 359.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventisette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari

per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 360.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventisei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 361.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da venticinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un

nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 362.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventiquattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 363.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventitre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 364.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventidue commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 365.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da ventuno commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 366.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da venti commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 367.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da diciannove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 368.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da diciotto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per

le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 369.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da diciassette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 370.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sedici commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 371.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quindici commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 372.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattordici commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 373.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tredici commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 374.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dodici commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 375.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da undici commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 376.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dieci commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 377.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da nove commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 378.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 385.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il

voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 386.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e dai commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 387.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sette commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 379.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da sei commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 380.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da cinque commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 381.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 382.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 383.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 384.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice quarantadue commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice quarantadue commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 394.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice quarantuno commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice quarantuno commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore

esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 395.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice quaranta commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice quaranta commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 396.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentanove commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentanove commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 397.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentotto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentotto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 398.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentasette commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentasette commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 399.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentasei commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentasei commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 400.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trantacinque commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentacinque commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 401.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentaquattro commissari

per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentaquattro commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 402.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentatre commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentatre commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 403.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentadue commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentadue commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore

esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 404.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trentuno commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trentuno commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 405.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice trenta commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice trenta commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 406.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventinove commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventinove commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 407.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventotto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventotto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 408.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventisette commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventisette commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 409.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventisei commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventisei commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 410.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice venticinque commissari

per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice venticinque commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 411.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventiquattro commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventiquattro commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 412.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventitre commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventitre commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore

esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 413.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventidue commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventidue commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 414.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice ventuno commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice ventuno commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 415.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice diciannove commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice diciannove commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 416.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice diciotto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice diciotto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 417.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice diciassette commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice diciassette commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 418.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice sedici commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice sedici commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 419.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice quindici commissari per le

infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice quindici commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 420.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice quattordici commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice quattordici commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 421.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice tredici commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice tredici commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore

esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 422.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice dodici commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice dodici commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 423.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice undici commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice undici commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 424.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice dieci commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice dieci commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 425.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice nove commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice nove commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 426.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 427.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 466.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti.

Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 238.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 241.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti.

1. 239.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio.

Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 344.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto nell'ambito del Consiglio.

1. 163.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice sette commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice

sette commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 428.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice sei commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice sei commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 429.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice cinque commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice cinque commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo.

Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 430.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice quattro commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice quattro commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 431.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice tre commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice tre commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 432.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice due commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice due commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 433.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 389.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito

dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 393.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 392.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge otto commis-

sari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 390.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 461.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 240.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo

collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 391.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 463.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime un voto indicando un nominativo.

1. 464.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 465.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 468.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 388.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle

infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 462.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono organi dell'Autorità nazionale il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo.

1. 467.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime un voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 471.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i

commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime un voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 470.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 473.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Ciascun deputato e senatore esprime un voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 472.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza semplice otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei

deputati elegge, a maggioranza semplice otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'Autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio.

1. 475.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono scelti tra persone dotate di alta professionalità e competenza nel settore.

1. 476.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: In caso di morte, dimissioni o di impedimento da parte di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1. 1520.

Le Commissioni.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: Il Presidente dell'Autorità, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Il Presidente dell'Autorità è eletto dalle competenti commissioni parlamentari. La votazione è valida se il nominativo prescelto è eletto con almeno i due terzi dei voti dei componenti le commissioni.

1. 477.

Urso, Landolfi, Butti, Storace, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Matteoli, Bocchino.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: sottoposta al parere *aggiungere le seguenti:* vincolante.

1. 478.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 *con le seguenti:* in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere espresso dalle predette commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

1. 479.

Butti, Storace, Urso, Landolfi,
Romani, Floresta, Follini,
Sanza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se entro trenta giorni dalla designazione, le commissioni parlamentari non si sono espresse con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, le funzioni di presidente dell'autorità sono ricoperte dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione.

1. 480.

Urso, Landolfi, Butti, Storace,
Romani, Floresta, Follini,
Sanza, Bocchino, Matteoli.

Sopprimere il comma 2-bis.

1. 481.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 4, comma 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650."

1. 1490.

Governo.

Al comma 4, lettera a), numero 1), dopo le parole: indicando le, *aggiungere la seguente:* ulteriori

1. 821.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: elabora i piani di assegnazione delle frequenze comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino e li approva coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa e per quelle in compartecipazione con lo stesso.

1. 822.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: elabora i piani di assegnazione delle frequenze comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino e li approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa e per quelle in compartecipazione con lo stesso.

1. 823.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo le parole: i piani di assegnazione delle frequenze, *aggiungere le seguenti:* entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 824.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo le parole: provvede alle relative assegnazioni, aggiungere le seguenti: Provvede altresì ad assegnare le frequenze inutilizzate nei vari bacini di utenza a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

1. 825.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: al previo, con le seguenti: preventivamente.

1. 826.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 3.

1. 827.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione.

1. 828.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 4.

1. 829.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 4), sostituire le parole: standard, con le seguenti: specifiche tecniche.

1. 830.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 4), sostituire la parola: standard, con le seguenti: garantire.

1. 831.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 5).

1. 832.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: in virtù della presente legge.

1. 833.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 5), primo periodo, le parole da: i soggetti destinatari di concessioni sino alla fine del periodo con le seguenti: i soggetti destinatari di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.

1. 835.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: di concessione ovvero.

1. 834.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 6.

1. 836.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 7.

1. 837.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 7), sostituire la parola: anche con la seguente: non solo.

1. 838.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 7), sopprimere la parola: massime.

1. 839.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 7), sostituire le parole: secondo criteri di non discriminazione, con le seguenti: in conformità con i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

e) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali.

1. 840.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 8), sostituire la parola: telecomunicazioni con la seguente: comunicazioni.

1. 841.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 8), dopo le parole: infrastrutture di telecomunicazioni, aggiungere le seguenti: , provvedendo ad assegnare le frequenze inutilizzate atte alla interconnessione a quelle emittenti locali che intendono coprodurre o irradiare programmi in contemporanea,

1. 842.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 9).

1. 843.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

1. 489.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione nazionale anti-dumping, che individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 490.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i dodici mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali,

i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 502.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli undici mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 501.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i dieci mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 500.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i nove mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pub-

blicitario tenendo conto della media europea.

1. 499.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli otto mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 497.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sette mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 496.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 491.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali e locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 808.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinque mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 495.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quattro mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 494.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i tre mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 493.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i due mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 492.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni due mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 503.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tre mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i

limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 504.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattro mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 505.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinque mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 506.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni due mesi e per il bimestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pub-

blicitario tenendo conto della media europea.

1. 507.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tre mesi e per il trimestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 508.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sette mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 509.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni otto mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 510.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni nove mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 511.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dieci mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 512.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni undici mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 513.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni dodici mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 514.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni due settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 515.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tre settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 516.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattro settimane e per il semestre successivo,

all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 517.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinque settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 518.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sei settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 519.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sette settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 520.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni otto settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 521.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni nove settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 522.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dieci settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 523.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni undici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 524.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dodici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 525.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tredici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 526.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni quattordici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 527.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quindici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 528.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sedici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 529.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciassette settimane e per il semestre succes-

sivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 530.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciotto settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 531.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciannove settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 532.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni venti settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 533.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventuno settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 534.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dieci giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 535.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni undici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 536.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dodici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 537.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tredici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 538.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattordici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 539.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quindici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 540.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sedici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 541.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciassette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 542.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni diciotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 543.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciannove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 544.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni venti giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 545.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 546.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventidue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 547.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventitre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 548.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventiquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 549.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni venticinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 550.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventisei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 551.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventisette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-

contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 552.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 553.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventinove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 554.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trenta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 555.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 556.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 557.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 558.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni trentaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 559.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 560.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 561.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentasette giorni e per il semestre successivo,

all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 562.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 563.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 564.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quaranta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 565.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 566.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 567.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 568.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 569.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 570.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 571.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni quarantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 572.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 573.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 574.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquanta giorni e per il semestre successivo,

all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 575.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 576.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 577.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 578.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 579.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 580.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 581.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 582.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 583.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 584.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 585.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 586.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 587.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni sessantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 588.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 589.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 590.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 591.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 592.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 593.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 594.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 595.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 596.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 597.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 598.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 599.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 600.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni settantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 601.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 602.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 603.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 604.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 605.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 606.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 607.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 608.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 609.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 610.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 611.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 612.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 613.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 614.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 615.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 616.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni novantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 617.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 618.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 619.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantacinque giorni e per il semestre succes-

sivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 620.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 621.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 622.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 623.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 624.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 625.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centouno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 626.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodieci giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 627.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotré giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 628.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 629.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 630.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centosei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 631.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centosette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 632.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni centootto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 633.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centonove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 634.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodieci giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 635.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoundici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 636.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 637.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotredici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 638.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquattordici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazio-

nali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 639.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquindici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 640.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centosedici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 641.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodiciassette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 642.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodiciotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 643.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodiciannove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 644.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diecentoventi giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 645.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 646.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventidue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 647.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventitre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 648.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni centoventiquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 649.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventicinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 650.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventisei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 651.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventisette giorni e per il semestre succes-

sivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 652.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 653.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventinove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 654.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrenta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 655.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 656.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 657.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 658.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 659.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 660.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 661.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentasette giorni e per il semestre suc-

cessivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 662.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 663.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 664.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentaquattro giorni e per il semestre succes-

sivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 665.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento-quarantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 666.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento-quarantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 667.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento-quarantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazio-

nali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 668.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento-quarantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 669.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento-quarantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 670.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento-quarantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 671.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 672.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 673.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 674.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 675.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 676.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 677.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni centocinquantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 678.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 679.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 680.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali

ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 681.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 682.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 683.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazio-

nali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 684.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i venti giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 685.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 686.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventidue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-

contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 687.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventitre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 688.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventiquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 689.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i venticinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 690.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventisei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 691.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventisette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 692.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 693.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i ventinove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 694.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trenta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 695.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 696.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentadue giorni successivi, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 697.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentatré giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 698.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 699.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 700.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 701.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 702.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 703.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 704.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quaranta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 705.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 706.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 707.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 708.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 709.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 710.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 711.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 712.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 713.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 714.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 715.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 716.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 717.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 718.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 719.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 720.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 721.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 722.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 723.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 724.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 725.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 726.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 727.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 728.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantaquattro giorni successivi,

all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 729.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 730.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 731.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 732.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 733.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 734.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 735.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 736.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 737.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 738.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 739.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 740.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 741.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente: 9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 742.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 743.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 744.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 745.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 746.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 747.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 748.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 749.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 750.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del

costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 751.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 752.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 753.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 754.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 755.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 756.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 757.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i novantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 758.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 759.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 760.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantasei giorni successivi, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 761.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 762.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 763.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 764.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cento giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 765.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centouno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 766.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 767.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 768.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 769.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centocinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 770.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centosei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 771.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centosette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 772.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centootto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 773.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i centonove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 774.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodieci giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 775.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoundici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 776.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centododici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 777.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotredici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 778.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoquattordici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 779.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoquindici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 780.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centosedici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 781.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodiciassette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 782.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodiciotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 783.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodiciannove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 784.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventi giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 785.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 786.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventidue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 787.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventitre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 788.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventiquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 789.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventicinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 790.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventisei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 791.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventisette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 792.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventotto giorni successivi,

all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 793.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventinove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 794.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrenta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 795.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 796.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 797.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 798.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 799.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 800.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 801.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 802.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il mese successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 803.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 804.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 805.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una

banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 806.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea.

1. 807.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 11).

1. 845.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 11), sostituire le parole: l'ambito oggettivo e soggettivo degli con le seguenti: gli

1. 846.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 12).

1. 847.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 12), sostituire la parola: promuove, con la seguente: garantisce

1. 848.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 13).

1. 849.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 13), sostituire la parola: determina, con la seguente: definisce.

1. 850.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 15).

1. 852.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera a), numero 15, sostituire le parole: il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle comunicazioni, sentito l'istituto superiore di sanità, con le seguenti: il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità ed il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'istituto superiore di sanità e l'ANPA.

1. 1530.

Il Governo.

Al comma 4, lettera a) numero 15), terzo periodo, dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: entro sei mesi.

1. 853.

Galletti.

Al comma 4, lettera a), numero 15), terzo periodo, dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: entro 60 giorni

1. 1473

Governo.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 1).

1. 854.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 1-bis).

1. 855.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).

1. 856.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: fatte salve a: autorità.

1. 857.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: a diverse autorità aggiungere: e, in modo particolare, per quanto riguarda il servizio radiotelevisivo pubblico, i poteri di vigilanza dell'apposita Commissione parlamentare

1. 858.

Romani, Follini, Sanza, Urso, Landolfi, Butti, Storace, Floresta, Bocchino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 3).

1. 859.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 4).

1. 860.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 4, dopo le parole: televendite aggiungere le seguenti: per gli operatori non soggetti attraverso convenzioni con lo Stato ad obblighi di servizio pubblico;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; per la società concessionaria del servizio pubblico, il regolamento attuativo delle disposizioni di legge su pubblicità sotto qualsiasi forma, incluse le convenzioni di qualsiasi titolo, è emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

1. 861.

Urso, Landolfi, Storace, Romani, Follini, Sanza, Butti, Floresta, Bocchino, Matteoli.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 5).

1. 862.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 5-bis).

1. 863.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 6).

1. 864.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 7).

1. 865.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 7), sostituire le parole: ed emana le norme di attuazione, con le seguenti: durante le campagne elettorali che interessino la metà dei comuni di almeno tre Regioni ovvero comuni capoluogo di regione con più di cinquecentomila abitanti.

1. 866.

Urso, Landolfi, Storace, Romani, Follini, Sanza, Butti, Floresta, Bocchino.

Al comma 4, lettera b), numero 7), dopo le parole: norme di attuazione aggiungere le parole: , assicurandone il rispetto da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari di concessioni radiotelevisive o di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale qualora le campagne elettorali per lo svolgimento di competizioni elettorali interessino la metà dei comuni di almeno tre regioni ovvero comuni capoluogo di regione con più di cinquecentomila abitanti, e comunque almeno cinque milioni di elettori.

1. 867.

Romani, Floresta, Follini, Sanza, Urso, Landolfi, Butti, Storace, Bocchino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 8).

1. 868.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 8), sopprimere le parole da: e verifica sino alla fine del periodo;

Conseguentemente, aggiungere alla fine del medesimo numero 8) le seguenti parole: e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche.

1. 869.

Storace, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Urso, Landolfi, Butti, Bocchino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere i numeri 9 e 10.

1. 870.

Urso, Matteoli, Landolfi, Bocchino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 9).

1. 871.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 9), sostituire le parole da: cura le rilevazioni fino a: rilevati da altri soggetti, con le seguenti: vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

1. 873.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), numero 9), dopo le parole: le imprese che svolgono le indagini, aggiungere le seguenti: le quali non possono valersi di finanziamenti provenienti da quelle imprese interessate alle indagini di ascolto che hanno un fatturato annuo al di sotto di 600 milioni di lire.

1. 872.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1076.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1074.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione nazionale anti-dumping, che individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 877.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1075.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1194.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni due mesi e per il semestre successivo, all'interno di

una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 889.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tre mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 890.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattro mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 891.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinque mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i

limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 892.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sette mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 895.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni otto mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 896.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni nove mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pub-

blicitario tenendo conto della media europea;

1. 897.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dieci mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 898.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni undici mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 899.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dodici mesi e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 900.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni due settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 901.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tre settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 902.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattro settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 903.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni cinque settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 904.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sei settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 905.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sette settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 906.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni otto settimane e per il semestre successivo, all'interno di

una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 907.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni nove settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 908.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dieci settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 909.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni undici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 910.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dodici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 911.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tredici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 912.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattordici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 913.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quindici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 914.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sedici settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 915.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciassette settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 916.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciotto settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 917.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciannove settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 918.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni venti settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 919.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni ventuno settimane e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 920.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dieci giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 921.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni undici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 922.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni dodici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i

limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 923.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni tredici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 924.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quattordici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 925.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quindici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 926.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sedici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 927.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciassette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 928.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pub-

blicitario tenendo conto della media europea;

1. 929.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni diciannove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 930.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni venti giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 931.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 932.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventidue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 933.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventitre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 934.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventiquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 935.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni venticinque e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 936.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventisei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 937.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventisette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 938.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventotto giorni e per il semestre successivo, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 939.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ventionove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 940.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trenta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 941.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 942.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 943.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 944.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 945.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 946.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 947.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 948.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni trentotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 949.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni trentanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 950.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quaranta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 951.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantuno giorni e per il semestre successivo, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 952.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 953.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 954.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 955.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 956.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 957.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 958.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 959.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni quarantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 960.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 961.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni cinquantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 962.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 963.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 964.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquan-

taquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 965.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 966.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 967.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquanta-sette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 968.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 969.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cinquantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 970.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 971.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 972.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 973.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 974.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni sessantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 975.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 976.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 977.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione diffe-

renziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 978.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 979.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni sessantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 980.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-

contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 981.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 982.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 983.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 984.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 985.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 986.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 987.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni settantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 988.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 989.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni settantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 990.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di

una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 991.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 992.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 993.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 994.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 995.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 996.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 997.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 998.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 999.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni ottantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1000.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni novanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1001.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1002.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1003.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-

contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1004.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1005.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1006.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1007.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1008.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1009.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni novantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1010.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni cento giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1011.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centouno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1012.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1013.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni centotre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1014.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1015.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1016.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centosei giorni e per il semestre successivo, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1017.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centosette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1018.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centootto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1019.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centonove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1020.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centodieci giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1021.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoundici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1022.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centododici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1023.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni centotredici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1024.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni centoquattordici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1025.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni centoquindici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1026.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni centosedici giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1027.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni centodiciassette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1028.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni centodiciotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1029.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale

commissione individua ogni centodiciannove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1030.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventi giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1031.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1032.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventidue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1033.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventitre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1034.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventiquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1035.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventicinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1036.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventisei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1037.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventisette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1038.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-

contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1039.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoventinove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1040.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrenta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1041.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1042.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1043.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1044.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1045.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrenta-

cinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1046.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1047.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1048.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1049.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centotrentanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1050.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquaranta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1051.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantuno giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1052.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni centoquarantadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1053.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1054.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantaquattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1055.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni centoquarantacinque giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1056.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1057.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantasette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1058.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantotto giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1059.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquarantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1060.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1061.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1062.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta-tadue giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1063.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta-tatre giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1064.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta-quattro giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1065.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta-tacine giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1066.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta-tasei giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1067.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centoquanta-sette giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1068.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquanta giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1069.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni centocinquantanove giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1070.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni due mesi e per il bimestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 893.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni tre mesi e per il trimestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 894.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il mese successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1071.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i due mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 879.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i tre mesi successivi, all'interno di una

banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 880.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quattro mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 881.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinque mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 882.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i

limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1072.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sette mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 883.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli otto mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 884.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i nove mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 885.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i dieci mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 886.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli undici mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 887.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i dodici mesi successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 888.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i venti giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1073.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1077.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventidue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1078.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni semestre e per i ventitre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1079.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventiquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1080.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i venticinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1081.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventisei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali,

i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1082.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventisette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1083.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1084.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i ventinove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1085.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trenta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1086.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1087.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-

contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1088.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentatré giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1089.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1090.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1091.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1092.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1093.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i trentotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1094.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni semestre e per i trentanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1095.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quaranta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1096.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1097.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantadue giorni successivi, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1098.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1099.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1100.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1101.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1102.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1103.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1104.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i quarantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1105.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1106.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1107.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1108.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1109.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1110.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni semestre e per i cinquantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1111.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1112.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1113.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1114.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cinquantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1115.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1116.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1117.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1118.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1119.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del

costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1120.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1121.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1122.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1123.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1124.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i sessantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1125.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1126.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni semestre e per i settantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1127.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1128.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;.

1. 1129.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale

commissione individua ogni semestre e per i settantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1130.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1131.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1132.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantasette giorni successivi, all'in-

terno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1133.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1134.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i settantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1135.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali,

i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1136.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1137.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1138.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1139.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1140.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1141.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1142.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1143.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1144.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per gli ottantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1145.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novanta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1146.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1147.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantadue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1148.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1149.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1150.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1151.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1152.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1153.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1154.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i novantanove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1155.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i cento giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1156

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centouno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1157.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1158.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1159.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1160.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centocinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1161.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centosei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1162.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centosette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1163.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centootto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1164.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centonove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1165.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodieci giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1166.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoundici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1167.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centododici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1168.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotredici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1169.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoquattordici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1170.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoquindici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1171.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centosedici giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emit-

tenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1172.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodiciassette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1173.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodiciotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1174.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centodiciannove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1175.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventi giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1176.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1177.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventidue giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1178.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventitre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1179.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventiquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1180.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventicinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1181.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventisei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1182.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventisette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1183.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1184.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centoventinove giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1185.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrenta giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1186.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentuno giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1187.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentatre giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1188.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentaquattro giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1189.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-*dumping*. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentacinque giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1190.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentasei giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1191.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentasette giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1192.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping. Tale commissione individua ogni semestre e per i centotrentotto giorni successivi, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed

emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;

1. 1193.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale anti-dumping.

1. 878.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 10).

1. 874.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 12-bis).

1. 875.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 1).

1. 1250.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 1), dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: del mercato e.

1. 1251.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 2).

1. 1252.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 3).

1. 1253.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 4).

1. 1254.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 5).

1. 1255.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 5), dopo la parola: adotta aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 1256.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: e tasse di concessione, a partire dal rilascio materiale della concessione o dell'autorizzazione;

1. 1257.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: attenendosi al principio secondo il quale tali provvedimenti non possono essere adottati o mantenuti nei confronti di società di cui siano amministratori o soci, che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo, soggetti che rivestano cariche pubbliche elettive nello Stato o in enti pubblici operanti nell'ambito territoriale cui il provvedimento si riferisce.

1. 1258.

Fredda, Attili, Eduardo Bruno, Boghetta.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 6).

1. 1259.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente:

6) adotta il regolamento sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze in materia di telecomunicazioni e radiodiffusione via etere, via cavo e via satellite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 1260.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: dopo avere esaminato singolarmente, ai sensi della legge n. 241 del 1990, tutte le domande presentate nel 1990 dalle imprese radio-televisive entro i termini previsti dalla legge n. 223 del 1990.

1. 1261.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 7).

1. 1262.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 7), sopprimere le parole: secondo modalità stabilite con regolamento.

1. 1263.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta il regolamento secondo i criteri indicati nell'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1. 1264.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 8).

1. 1265.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 8, sopprimere le parole: nel settore radiotelevisivo.

1. 1266.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 8), sostituire le parole: adotta i conseguenti provvedimenti con le seguenti: le segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. 1267.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 9).

1. 1268.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

9-bis. accertata la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili.

1. 1521.

Governo.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

9-bis) accerta, su segnalazione di un terzo dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31;

9-ter) accerta la mancata osservanza delle norme recate dagli articoli 1, 2, 6, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure.

1. 1269.

Urso, Landolfi, Butti, Storace, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Bocchino, Matteoli.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

9-bis) accerta, su delibera adottata a maggioranza dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le mo-

dalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31;

9-ter) accerta la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2, 6, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge con le medesime modalità e procedure.

1. 1270.

Landolfi.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

9-bis) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31;

9-ter) accerta la mancata osservanza delle norme recate dagli articoli 1, 2, 6, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga, in tali casi, le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure.

1. 1271.

Urso, Landolfi, Butti, Storace, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Bocchino, Matteoli.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 10).

1. 1272.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 11).

1. 1273.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 11), sostituire le parole 30 giugno con le seguenti 31 marzo.

1. 1274.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), numero 11), sopprimere le parole: ai redditi e ai capitali.

1. 1275.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 12).

1. 1276.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), sostituire il numero 12 con il seguente:

12) i trasferimenti di proprietà delle società operanti nel settore delle telecomunicazioni devono essere comunicati all'Autorità.

1. 1277.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 13 aggiungere il seguente:

14) propone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi cinque nominativi per il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico. La Commissione, dopo audizioni separate e pubbliche, si esprime sulla proposta del consiglio, che è valida se approvata con i due terzi dei compo-

nenti la Commissione. Il mandato è revocabile con voto di sfiducia dei due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione vigila sul rispetto della normativa vigente da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che è tenuta a trasmettere gli atti richiesti, nell'ambito della verifica delle funzioni di controllo e garanzia stabilite dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e nel rispetto delle finalità di servizio pubblico garantite dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il primo e il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono abrogati.

1. 1278.

Storace.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 13 aggiungere i seguenti:

14) accerta, su richiesta di un numero qualificato di cittadini stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31;

13-ter) accerta la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2, 6, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali

casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure.

1. 1279.

Landolfi, Bocchino, Butti, Storace, Urso.

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 13 aggiungere i seguenti:

14) accerta, su richiesta di un terzo dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione stessa, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e delle successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le procedure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31;

15) accerta la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2, 6, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure.

1. 851.

Landolfi, Bocchino, Butti, Storace, Urso.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1. 1280.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indistintamente per tutte le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, a prescindere dal fatturato annuo attribuito alle attività di

telecomunicazioni svolte in ambito nazionale.

1. 1281.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.

1. 1282.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 1283.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 1284.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: della maggioranza assoluta dei suoi componenti con le seguenti: di almeno sei componenti e del Presidente.

1. 1285.

Floresta, Follini, Sanza, Urso,
Landolfi, Butti, Storace, Ro-
mani, Bocchino, Matteoli.

Sopprimere il comma 8.

1. 1287.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 8-bis.

1. 1288.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: con propri provvedimenti, aggiungere le seguenti: adottati entro centoventi giorni dall'insediamento,.

1. 1290.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: o destinatario di licenze, aggiungere le seguenti: o concessione.

Conseguentemente, dopo le parole: o destinatari di licenze aggiungere le seguenti: o concessione.

1. 1289.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 8-ter.

1. 1291.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento, l'autorità promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'Autorità determina, con proprio regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio dello Stato. Le comunicazioni dirette al-

l'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

1. 1360.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie l'autorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standards minimi per ogni com-

parto di attività. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

1. 1361.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sul rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni nonché dei nul-

la-osta tecnico. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1362.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici l'autorità determina l'estensione dei bacini di utenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si

coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

1. 1363.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi.

Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Piemonte. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1364.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie

degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Lombardia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1365.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni

operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Valle D'Aosta. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1366.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la

regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Trentino Alto-Adige. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1367.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Friuli Venezia Giulia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale

e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1368.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale dei Veneti. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Mi-

nistero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1369.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Emilia Romagna. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le

strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1370.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Toscana. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con

i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1371.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante -per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi.

Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale dell'Umbria. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza -pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1372.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie

degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale delle Marche. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1373.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni

operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle telecomunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Liguria. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1374.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni

nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Piemonte. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1375.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Lombardia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i

compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1376.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, davanti al Tribunale della Valle D'Aosta. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con

decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1377.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Trentino Alto Adige. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si

avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1378.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Friuli Venezia Giulia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si

coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. 'Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1379.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pub-

blico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Veneto. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1380.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici

espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale dell'Emilia Romagna. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1381.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni

operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Toscana. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero. rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1382.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni

nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale dell'Umbria. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1383.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'Autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale delle Marche. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze; di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1384.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Liguria. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro,

sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1385.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità vigila in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, emanando anche le relative norme attuative. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1386.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esercita ogni attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1387.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con

decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1388.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana regolamenti in merito alla redazione dei bilanci da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni ed effettua le relative verifiche. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con

decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1389.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana regolamenti e direttive, in armonia con la normativa comunitaria relativamente alla pubblicità diffusa attraverso mezzi radio-televisivi. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1390.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1391.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radiotelevisive predisposto dal Ministero delle comunicazioni. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1392.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità predispone, di concerto con il Ministro delle comunicazioni ed in coerenza con il piano nazionale, il piano di assegnazione delle frequenze. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1393.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con

decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1394.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1395.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sul rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 nonché sul nulla-osta tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 11. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con

decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1396.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità determina l'estensione dei bacini di utenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1397.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime un parere circa i decreti del Ministro delle comunicazioni. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomu-

nicaZIONI e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1398.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1399.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana i regolamenti riguardanti gli standard e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomu-

nizzazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1400.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime il proprio parere sugli schemi delle convenzioni e dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle comunicazioni e vigila sulla loro applicazione. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, -sono determinate- le strutture, il personale e-i mezzi-della-Guardia -di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1401.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità determina l'estensione dei bacini di utenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con

decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1402.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esprime un parere circa i decreti del Ministro delle comunicazioni. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Mi-

nistero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1403.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle teleco-

municazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1404.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana i regolamenti riguardanti gli standards e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le

strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1405.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità determina i criteri di riferimenti per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del price-cap inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il

Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1406.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni, ai fini del rispetto dei principi previsti dall'articolo 14. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il

Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1407.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti

organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1408.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standards minimi di ogni comparto di attività. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono

esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1409.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità determina i criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del price-cap inteso come limite massimo della variazione di prezzo vin-

colato per un periodo pluriennale. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della Difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Nfinistro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

1. 1410.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici

espressi dal Parlamento l'autorità emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1411.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Te-

nuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi.

Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1412.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le

norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standards minimi di ogni comparto di attività.

Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1413.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori. . Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1414.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1415.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità emana regolamenti e direttive, in articolo con la normativa comunitaria relativamente alla pubblicità diffusa attraverso mezzi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria'.

1. 1416.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1417.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità vigila in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, emanando anche le relative norme attuative. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale

e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1418.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomu-

nizzazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1419.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso va inderogabilmente presentato al tribunale del Piemonte. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le

strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1420.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giu-

dice amministrativo, il ricorso va inderogabilmente presentato al tribunale della Lombardia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1421.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità elabora

metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso va inderogabilmente presentato al tribunale della Valle D'Aosta. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria'.

1. 1422.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chie-

dere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1423.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Piemonte. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1424.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Lombardia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno. per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i

compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1425.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Valle D'Aosta. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomu-

nizzazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1426.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Trentino Alto Adige. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti

nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1427.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale del Friuli Venezia Giulia. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le

strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1428.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale dei Veneto. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1429.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale

dell'Emilia Romagna. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria'.

1. 1430.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in

ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Toscana. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1431.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Te-

nuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale dell'Umbria. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1432.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni

operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale delle Marche. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1433.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero del-

l'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al Tribunale della Liguria. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1434.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità vigila: in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, emanando anche le relative norme attuative. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1435.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esercita ogni attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1436.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1437.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana regolamenti in merito alla redazione dei bilanci da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni ed effettua le relative verifiche. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo: L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1438.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana regolamenti e direttive, in armonia con la normativa comunitaria relativamente alla pubblicità diffusa attraverso mezzi radio-televisivi. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1439.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. 'Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1440.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radiotelevisive predisposto dal Ministero delle comunicazioni. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1441.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità predispone, di concerto con il Ministro delle comunicazioni ed in coerenza con il piano nazionale, il piano di assegnazione delle frequenze. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1442.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti a bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1443.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1444.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la

regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sul rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 nonché sul nulla-osta tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 11. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1445.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero del-

l'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità determina l'estensione dei bacini di utenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica- sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1446.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni

nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime un parere circa i decreti del Ministro delle comunicazioni. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1447.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le

norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1448.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le

norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana i regolamenti riguardanti gli standard e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1449.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodif-

fusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime il proprio parere sugli scherni delle convenzioni e dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle comunicazioni e vigila sulla loro applicazione. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1450.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodif-

fusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità determina l'estensione dei bacini di utenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1451.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le

norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esprime un parere circa i decreti del Ministro delle comunicazioni. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della Difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1452.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di

cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno, per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1453.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero del-

l'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana i regolamenti riguardanti gli standards e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1454.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità determina i criteri di riferimenti per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del *price-cap* inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1455.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazione, ai fini del rispetto dei principi previsti dall'articolo 14. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1456.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'Autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1457.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standards minimi di ogni comparto di attività. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1458.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità determina i criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del price-cap inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i

compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1459.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i

compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1460.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Mi-

nistero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1461.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standards minimi di ogni comparto di attività. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si

avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1462.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori. . Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11., Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro dei Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1463.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1464.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità emana regolamenti e direttive, in articolo con la normativa comunitaria relativamente alla pubblicità diffusa attraverso mezzi radio-televisivi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti

organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1465.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni di-

rette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1466.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di Telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità vigila in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, ema-

nando anche le relative norme attuative. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1467.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie,

l'autorità esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 48 1, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1468.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la con-

sulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso va inderogabilmente presentato al tribunale del Piemonte. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1469.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni

nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi.

Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso va inderogabilmente presentato al tribunale della Lombardia.

Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1470.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso va inderogabilmente presentato al tribunale della Valle D'Aosta.. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo.. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro,

sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1471.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie, l'autorità elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche la fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni

organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del Tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria".

1. 1472.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

1. 1292.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché aggiungere le parole: della Fondazione Ugo Bordoni e.

1. 1504.

Governo.

Al comma 10, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1. 1295.

Romani, Floresta, Follini, Sanza, Urso, Landolfi, Butti, Storace.

Al comma 10, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1. 1293.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1. 1294.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 10, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Autorità d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei Comitati.

1. 1500.

Governo

Al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1. 1296.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 10-bis.

1. 1297.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

10-bis. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

1.1501.

Governo.

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il Segretario generale, che è nominato dall'Autorità su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.

1. 1298.

Urso, Landolfi, Matteoli, Bocchino.

Al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente: È istituito il ruolo organico dell'Autorità nel limite di 400 unità.

1. 1299.

Storace, Urso, Landolfi, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Butti.

Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: duecentosessanta con la seguente: duecento

1. 1300.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: funzione pubblica aggiungere le seguenti: su parere conforme dell'Autorità.

1. 1502.

Governo.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

1. 1505.

Governo.

Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'Autorità disciplina, con proprio regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di nomina e le

funzioni del Segretario Generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

1. 1301.

Landolfi, Bocchino, Butti, Storace, Urso.

Al comma 13 in fine aggiungere il seguente periodo: Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il Segretario Generale, che è nominato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità.

1. 1302.

Bocchino, Butti, Storace, Urso, Landolfi, Romani, Floresta, Follini, Sanza.

Al comma 14 dopo le parole: L'Autorità sopprimere le parole: , in aggiunta al personale di ruolo.

1. 1303.

Sanza, Butti, Storace, Urso, Landolfi, Romani, Floresta, Follini, Mattioli, Bocchino.

Al comma 14, dopo le parole: sessanta unità sopprimere le parole: , con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1. 1304.

Sanza, Butti, Storace, Urso, Landolfi, Romani, Floresta, Follini, Matteoli, Bocchino.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le delibere concernenti il ricorso al personale di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.

1. 1305.

Urso, Landolfi, Storace, Romani, Floresta, Butti, Sanza, Follini, Matteoli, Bocchino.

Al comma 14 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le assunzioni di cui al presente comma sono deliberate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente. Nel regolamento di cui al comma 7 sono indicati i criteri e le modalità per l'inserimento nel ruolo organico dell'Autorità dei soggetti assunti con i contratti di cui al presente comma.

1. 1306.

Urso, Landolfi, Storace, Romani, Floresta, Butti, Sanza, Follini, Matteoli, Bocchino.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. L'Autorità può avvalersi in posizione di comando, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici al fine di ricoprire eventuali ruoli di carattere specificatamente tecnico e in numero non superiore al 30 per cento di posti previsti nella pianta organica; in ogni caso non può esser superato il tetto massimo di cui al comma 13. Può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente allo Stato, purché l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato.

1. 1307.

Urso, Bocchino, Matteoli, Landolfi.

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: comando *con le seguenti:* fuori ruolo.

1. 1503.

Governo.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Tutte le decisioni relative all'assunzione, al reclutamento ed alla sele-

zione di personale nonché al conferimento di incarichi ai sensi dei commi 13, 14, 15 e 16 sono adottate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.

1. 1308.

Landolfi, Storace, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Butti, Matteoli, Bocchino.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è inquadrato a domanda direttamente nei ruoli dell'Autorità per le garanzie della comunicazione. A tale fine sarà predisposta apposita tabella di equiparazione alle nuove qualifiche con la salvaguardia, in ogni caso, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. L'Autorità può provvedere all'assunzione di personale nella misura del 50 per cento di posti rimasti disponibili per effetto dell'applicazione del comma 1 mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento dei compiti di istituto. Fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative per il funzionamento dell'Autorità stessa, i compiti ad essa assegnati continuano ad essere espletati dalle Autorità cui attualmente spettano.

1. 1309.

Landolfi, Storace, Bocchino, Follini, Romani, Floresta, Butti, Sanza, Matteoli.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. In sede di prima attuazione, il personale comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e il personale del Ministero delle

poste e delle telecomunicazioni le cui funzioni sono trasferite all'Autorità, è inquadrato, a domanda, nel ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. 1310.

Romani, Floresta, Follini, Butti, Sanza, Storace, Bocchino, Urso, Baccini.

Al comma 17, dopo le parole: del personale di ruolo sopprimere le parole: nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica.

1. 1311.

Storace, Urso, Landolfi, Bocchino, Butti, Sanza, Floresta, Follini, Romani.

Al comma 17, sostituire le parole: del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica con le parole: di cento unità.

1. 1312.

Landolfi, Storace, Bocchino, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Butti, Matteoli.

Al comma 17, sopprimere la parola: proporzionalmente.

1. 1313.

Urso, Landolfi, Storace, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Butti, Matteoli, Bocchino.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero dell'Industria.

1. 1314.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. 1315.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero dei lavori pubblici.

1. 1316.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero di grazia e giustizia.

1. 1317.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero dell'interno.

1. 1318.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero dell'università.

1. 1319.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero della pubblica istruzione.

1. 1320.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero del lavoro.

1. 1321.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero della sanità.

1. 1322.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero degli esteri.

1. 1323.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero delle finanze.

1. 1324.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, dopo la parola: editoria aggiungere le seguenti: e del Ministero dell'ambiente.

1. 1325.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il reclutamento del personale di cui al presente comma è deliberato dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.

1. 1326.

Urso, Landolfi, Romani, Floresta, Follini, Sanza, Storace, Bocchino, Butti, Matteoli.

Sopprimere il comma 17-bis.

1. 1327.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

17-ter. Per la redazione dei regolamenti di cui al presente articolo, l'Autorità può

chiedere la collaborazione ed il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti al mercato delle telecomunicazioni i regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 96/19/CE e dalla direttiva 96/2/CE.

1. 1328.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 17-bis aggiungere il seguente:

17-ter. Tutte le decisioni relative all'assunzione, al reclutamento ed alla selezione di personale nonché al conferimento di incarichi ai sensi dei commi 14, 15, 16 e 17 sono adottate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno cinque componenti e del Presidente.

1. 1329.

Romani, Floresta, Follini, Butti, Sanza, Storace, Bocchino, Landolfi, Urso.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

1. 1330.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.

1. 1331.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

1. 1332.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 20.

1. 1333.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 21 sostituire le parole: previste dal presente articolo con le seguenti: attribuite all'Autorità dalla presente legge".

1. 1475

Governo.

Sopprimere il comma 22.

1. 1334.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. I provvedimenti dell'Autorità sono impugnabili nelle forme ordinarie.

Conseguentemente, sopprimere il comma 22-bis.

1. 1341.

Li Calzi.

Sopprimere il comma 22-bis.

1. 1335.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 23.

1. 1336.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 24

1. 1476.

Governo.

Sopprimere il comma 24-bis.

1. 1337.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 24-ter.

1. 1338.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 24-quater.

1. 1339.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 24-quinquies

1. 1340.

Bosco, Bianchi Clerici.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Divieto di posizioni dominanti).

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 8, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza in-

renti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti di rispetto al trattamento di dati personali.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente dei canali televisivi o radiofonici analogici o dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e d'intesa con le province autonome, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti di norma in modo uniforme con l'obiettivo di conseguire gli *standard* internazionalmente riconosciuti;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

f-bis) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute.

7. Ai fini del parere delle regioni e dell'intesa con le province autonome ed il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, in assenza di piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento negli atti di concessione.

8. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 9, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami

di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

9. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonchè da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle

risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). Le concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti de-

stinatari di concessione o autorizzazione radio-televisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

10. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 9 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 8. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 9, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informazione il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 8. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perchè la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 9 ovvero perchè, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 9 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere.

11. I limiti di cui al comma 9 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

12. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 9 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

13. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

14. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

15. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e iproduttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

16. Ai fini della applicazione del comma 9, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

17. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fidu-

ciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

18. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

19. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto

proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 9, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 4,

lettera a), numero 5 della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma di cui al presente comma, garantendo l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati e adottando ogni provvedimento necessario e opportuno a tal fine.

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: sonore e televisive.

2. 1.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Chiunque violi gli obblighi di cui al comma 8, è punito con un'amenda fino a 100 milioni e con la reclusione fino ad un anno ».

2. 2.

Bosco, Bianchi Clerici.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: più del 20 per cento rispettivamente sostituire le parole: dei canali televisivi o radiofonici analogici o con le parole: delle reti televisive o radiofoniche analogiche e.

2. 3.

Butti, Sanza, Storace, Bocchino, Landolfi, Urso, Romani, Floresta, Follini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento.

2. 4.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 21 per cento.

2. 5.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: dei canali televisivi o radiofonici analogici o con le seguenti: delle reti televisive o radiofoniche analogiche e.

2. 59.

Governo.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e d'intesa con le province autonome con le seguenti: redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni al fine di tutelare le minoranze linguistiche e d'intesa con la regione Valle d'Aosta e con le province autonome di Trento e Bolzano.

2. 6.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Bosco.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire la parola: fissa con la seguente: determina.

2. 7.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

2. 8.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

2. 9.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale.

2. 10.

Panattoni.

Al comma 6, lettera b) sostituire la parola: standard con le seguenti: specifiche tecniche.

2. 11.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2. 12.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

2. 13.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, lettera d), alla fine aggiungere le seguenti parole: e telecomunicazioni.

2. 14.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

2. 15.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, lettera e), sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.

2. 16.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: dei canali irradiabili; aggiungere le seguenti: riserva altresì ulteriori canali per i servizi di protezione civile;

2. 17.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

2. 18.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sopprimere la lettera f-bis).

2. 19.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, lettera f-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

2. 61.

Governo.

Sopprimere il comma 7.

* 2. 60.

Governo.

Sopprimere il comma 7.

* 2. 20.

Panattoni.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: rimosse aggiungere le seguenti: anche trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria.

2. 21.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8, penultimo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.

2. 22.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

2. 23.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 29 per cento.

2. 25.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: via etere terrestre e codificate.

2. 26.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: al netto dei diritti dell'Erario.

2. 28.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale *sopprimere le parole:* e locale.

2. 27.

Boghetta, De Murtas, Lenti,
Eduardo Bruno.

Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

2. 24.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

2. 29.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

2. 30.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

2. 31.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sopprimere la lettera e).

2. 32.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, lettera e) sostituire le parole: Le concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubbli-

cità esclusivamente per l'impresa controllante *con le seguenti:* Nel caso le concessionarie di pubblicità raccolgano pubblicità anche per le emittenti televisive locali con obblighi di informazione, il relativo fatturato di raccolta non è considerato nel limite alle risorse economiche stabilito per le suddette concessionarie di pubblicità nazionali.

2. 33.

Butti, Landolfi, Storace, Bocchino, Urso.

Al comma 9, lettera e), sostituire le parole: Le concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante *con le parole:* Per la durata di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso le concessionarie di pubblicità nazionali raccolgano pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione, il relativo fatturato di raccolta non è considerato nel limite alle risorse economico stabilito per le suddette concessionarie di pubblicità nazionali.

2. 35.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, lettera e) sostituire le parole: Le concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante *con le parole:* L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria

raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.

2. 34.

Boghetta, De Murtas, Lenti,
Eduardo Bruno.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 9, lettera e), secondo periodo sostituire la parola: possono con la parola: devono.

2. 36.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 10.

2. 37.

Boghetta, De Murtas, Lenti,
Eduardo Bruno.

Al comma 12, sostituire le parole: nell'ambito di un congruo periodo di tempo in ogni caso non superiore ai dodici mesi con le seguenti: l'ambito dell'esercizio relativamente all'anno precedente.

2. 38.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 14, sopprimere le parole: previa autorizzazione dell'autorità.

2. 39.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: al 50 per cento del fatturato di una emittente, aggiungere le seguenti: in ambito nazionale e dopo le parole: forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro, aggiungere le seguenti: in ambito nazionale.

***2. 40.**

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: al 50 per cento del fatturato di

una emittente, aggiungere le seguenti: in ambito nazionale e dopo le parole: forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro aggiungere le seguenti: in ambito nazionale.

***2. 41.**

Romani, Floresta, Landolfi, Bocchino, Follini.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 35 per cento e le parole: 35 per cento con le seguenti: 20 per cento.

2. 42.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 16, dopo le parole: destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive, aggiungere le seguenti: in ambito nazionale.

***2. 43.**

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 16, dopo le parole: destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive aggiungere le seguenti: in ambito nazionale.

***2. 44.**

Romani, Floresta, Landolfi, Bocchino, Follini.

Al comma 19, sopprimere la lettera a).

2. 45.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, sopprimere la lettera b).

2. 46.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, lettera b), sopprimere il numero 1).

2. 47.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, lettera b), sopprimere il numero 2).

2. 48.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, lettera b), sopprimere il numero 3).

2. 49.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, lettera b), sopprimere il numero 4).

2. 50.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19, sopprimere la lettera c).

2. 51.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 19-bis.

2. 52.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga alle disposizioni *fino a:* di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), numero 5) della presente legge *con le seguenti:* Al fine di permettere la realizzazione e la gestione di una piattaforma unica per trasmissioni digitali via satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, l'autorità ovvero, fino alla sua costituzione il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre una deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 9, lettera c), autorizzando la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni a realizzare accordi di tipo associativo con la partecipazione di operatori di comunicazione destinatari di concessione, autoriz-

zazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), numero 5 della presente legge. L'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di garantire condizioni di concorrenza e di non discriminazione, può applicare la deroga di cui al presente comma anche agli operatori privati nel caso in cui partecipino alla medesima piattaforma insieme agli operatori pubblici.

2. 53.

Romani, Floresta, Landolfi, Boccchino, Urso, Follini.

Al comma 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: una piattaforma unica *con le seguenti:* una piattaforma comune nazionale.

2. 54.

Panattoni.

Al comma 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: piattaforma unica *con le seguenti:* o più piattaforme.

2. 55.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19-bis, primo periodo, sopprimere la parola: unica.

2. 56.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 19-bis, primo periodo, dopo le parole: terrestri *mediante aggiungere la virgola.*

2. 65.

Governo.

Al comma 19-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente:

19-bis. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 24-*quater* e *quinquies* dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza,

di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma.

2. 70.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 19-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: e sulla gestione.

2. 57.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituzione fondazione ex RAI).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede con decreto a precisare le modalità per il collocamento sul mercato delle azioni della RAI -Radiotelevisione italiana SpA.

2. Il Governo procederà secondo i seguenti criteri

a) l'alienazione delle partecipazioni dovrà essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge n. 149 del 1992;

b) la maggioranza assoluta delle azioni della RAI deve essere collocata sul mercato e nessun soggetto può acquistare o comunque esercitare diritti relativi a più del 5% del capitale;

c) a seguito del collocamento sul mercato della maggioranza delle azioni la RAI è soggetto di diritto privato a tutti gli effetti regolato esclusivamente dalla disciplina civilistica delle società per azioni; conseguentemente al Ministero del tesoro non potrà essere attribuita la titolarità di alcuno dei poteri speciali indicati all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

d) il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve affidare a società di provata esperienza la valutazione del patrimonio della azienda e la determinazione del prezzo di vendita delle azioni RAI.

3. È costituita una fondazione cui è affidata in concessione una rete per la trasmissione a livello nazionale di programmi di natura artistica e culturale per l'esercizio del servizio pubblico.

4. La fondazione è regolata secondo le norme relative del libro primo del Codice civile.

5. La fondazione è soggetta alla disciplina civilistica sul bilancio relativa alle società per azioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

6. La fondazione, destinataria della concessione per l'esercizio del servizio pubblico di cui al presente articolo, non può reperire proventi attraverso la raccolta pubblicitaria. La fondazione non persegue scopo di lucro, né obiettivi di audience e si impegna a trasmettere le manifestazioni artistiche rappresentate anche nel passato nei maggiori teatri del mondo.

7. Il finanziamento del servizio pubblico attraverso un canone di abbonamento è consentito per un ammontare non superiore ad un terzo del canone di abbonamento previsto dalla tabella di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica, 4 aprile 1996.

8. La gestione della fondazione ex Rai è appaltata secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Il Ministero delle poste entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto, indice bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto secondo la procedura del pubblico incanto. Il bando deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 90 giorni.

2. 01.

Bosco, Bianchi Clerici.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 3.**

(Norme sull'emittenza radiotelevisiva).

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione Europea è consentito a condizione che detti Stati praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la

predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 17 e 18 dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base

a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.

5-bis) In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono

consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinate di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.

7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei pro-

grammi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con la provincia, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 9. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-

televisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di 90 giorni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel

regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione agli interni degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito».

16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il seguente:

« ART. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna.

16-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale, possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità.

17. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.

17-bis. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora è consentito il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi ed autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

17-ter. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.

17-*quater*. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

17-*quinquies*. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.

17-*sexies*. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

« 45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 30 settembre 1997 ».

17-*septies*. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: in chiaro.

3. 1.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere le parole: nazionale e.

3. 4.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 31 luglio 1997.

3. 2.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 30 settembre 1997.

3. 3.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le seguenti: 30 settembre 1997.

3. 5.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le seguenti: 31 ottobre 1997.

3. 7.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le seguenti: 30 novembre 1997.

3. 6.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le seguenti: entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 8.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998 con le seguenti: entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 9.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: concessioni con la seguente: autorizzazioni.

3. 10.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: concessioni con la seguente: autorizzazioni.

3. 11.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sia a responsabilità limitata che a responsabilità illimitata.

3. 12.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché a società in accomandita semplice.

3. 13.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché a società semplici.

3. 14.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché a società in nome collettivo.

3. 15.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: Europea, aggiungere le seguenti: nonché di uno Stato che preveda accordi bilaterali di broadcasting.

3. 16.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: la concessione con le seguenti: l'autorizzazione.

3. 78.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere la parola: irrevocabile.

3. 77.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire la parola: irrevocabile con la seguente: in primo grado.

3. 76.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per peculato.

3. 17.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per malversazione a danno di privati.

3. 18.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per concussione.

3. 19.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per abuso d'ufficio.

3. 20.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per rivelazione di segreti di ufficio.

3. 21.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per interesse privato in atti di ufficio.

3. 22.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

3. 23.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per omissione o rifiuto di atti di ufficio.

3. 24.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per oltraggio ad un pubblico ufficiale.

3. 25.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per millantato credito.

3. 26.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale.

3. 27.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni.

3. 28.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le se-

guenti: per usurpazione di funzioni pubbliche.

3. 29.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per frode processuale.

3. 30.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per vilipendio della religione dello Stato.

3. 31.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per istigazione a delinquere.

3. 32.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per patrocinio o consulenza infedele.

3. 33.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per frode nelle pubbliche forniture.

3. 34.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non

colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per attentato alla sicurezza dei trasporti.

3. 35.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

3. 36.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per falsificazione di monete.

3. 37.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi.

3. 38.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per contraffazione del sigillo dello Stato.

3. 39.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per strage.

3. 40.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.

3. 41.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per falsità in scrittura privata.

3. 42.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per frode contro le industrie nazionali.

3. 43.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per attentato contro i Capi di Stati esteri.

3. 44.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri.

3. 45.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non

colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per attentati contro i diritti politici del cittadino.

3. 46.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per banda armata, formazione e partecipazione.

3. 47.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro l'incolumità pubblica.

3. 48.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro la fede pubblica.

3. 49.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro l'industria.

3. 50.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro la moralità pubblica.

3. 51.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro la famiglia.

3. 52.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro il patrimonio.

3. 53.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per delitti contro il commercio.

3. 54.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per atti ostili verso uno stato estero.

3. 55.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per disfattismo economico.

3. 56.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi *con le seguenti*: per associazioni sovversive.

3. 57.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per saccheggio.

3. 58.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per delitti contro la persona.

3. 59.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

3. 60.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per lesioni personali colpose.

3. 61.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per abbandono di persone minori o incapaci.

3. 62.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

3. 63.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per omicidio.

3. 64.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per istigazione o aiuto al suicidio.

3. 65.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per percosse.

3. 66.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per lesione personale.

3. 67.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per rissa.

3. 68.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per omicidio preterintenzionale.

3. 69.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per omicidio del consenziente.

3. 70.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per omissione di soccorso.

3. 71.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per sequestro di persona.

3. 72.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per indebita limitazione di libertà personale.

3. 73.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

3. 74.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi con le seguenti: per interferenze illecite nella vita privata.

3. 75.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 79.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorità assegna una frequenza destinata alla sicurezza di chi pratica attività sportiva di montagna, compreso il volo con mezzi ultraleggeri nonché l'esercizio dell'attività venatoria che si svolge nei predetti luoghi.

3. 80.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: concessioni con la seguente: autorizzazioni.

3. 81.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 3, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: differenziati.

3. 82.

Romani, Floresta, Landolfi, Bocchino, Follini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5-bis).

3. 97.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 3, lettera b), al numero 5-bis), aggiungere il seguente periodo: Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per violazioni dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono intendersi prive di efficacia.

3. 83.

Ostillio.

ART. 3.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5-ter) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute e sanità e servizi sociali e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato, dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. A integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite nella misura prevista dalle norme vigenti.

3. 158.

Storace.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: concessioni con la seguente: autorizzazioni.

3. 87.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: radiotelevisive con la seguente: televisive.

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia ».

3. 96.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia con le seguenti: il 98 per cento della popolazione.

3. 94.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 80 con la seguente: 98.

3. 93.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 con le seguenti: il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 50.

3. 84.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: un terzo dei programmi irradiabili

all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 con le seguenti: il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e il 50.

3. 85.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: non.

3. 91.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

3. 88.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

3. 89.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

3. 90.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), primo periodo, dopo le parole: 5 per cento aggiungere le seguenti: dalle ore 7.00 alle ore 19.00, non più del 10 per cento dalle ore 19.00 alle ore 23.00 e non più del 20 per cento dalle ore 23.00 alle ore 7.00.

3. 86.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), sostituire il secondo periodo, con il seguente: La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da

associazioni riconosciute, fondazioni o cooperative senza scopo di lucro nonché da partiti o movimenti politici rappresentati in Parlamento.

3. 95.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: concessione con la seguente: autorizzazione.

3. 92.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'utente residente in un'area geografica non irradiata dal segnale, è esentato dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni.

3. 98.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di migliorare l'utilizzo delle frequenze in etere, gli esercenti la radio-diffusione televisiva in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 31 luglio 1997, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo fino al 30 aprile 1998 e, successivamente, esclusivamente via cavo o via satellite.

3. 99.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 31 luglio 1997.

3. 102.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 30 settembre 1997.

3. 100.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 31 ottobre 1997.

3. 101.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro il 1° gennaio 1998 una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, le quote delle suddette società vengono collocate sul mercato.

3. 103.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro il 1° gennaio 1998 una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, almeno il 51. per

cento delle quote delle suddette società vengono collocate sul mercato.

3. 104.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 7.

3. 105.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 7, dopo la parola: Autorità aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 108.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 7, sopprimere le parole: in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo.

3. 107.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale termine non potrà essere successivo al 1° gennaio 2000.

3. 106.

Galletti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine non può comunque essere superiore ai sei mesi.

3. 109.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 8.

3. 110.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Al fine di accelerare il processo di trasformazione tecnologica dal sistema analogico a quello digitale, l'Autorità, nell'ottica di un organico riassetto delle

frequenze, incentiva tale processo con la sospensione del canone di concessione per 10 anni. In tale periodo transitorio le trasmissioni potranno essere effettuate con entrambi i sistemi. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. 111.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8, primo periodo, dopo la parola: frequenze aggiungere le seguenti: che coprono la stessa zona anche se irradiate da punti diversi.

3. 112.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per frequenze non indispensabili si intendono quelle irradiate dalle emittenti con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative.

3. 114.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: anche in via provvisoria, tali frequenze con le seguenti: in via prioritaria tali frequenze ai soggetti titolari di concessione comunitaria e in via provvisoria assegna le stesse.

3. 113.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: inferiore con la seguente: pari.

3. 118.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. 119.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo.

3. 115.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo. La stessa disposizione si applica ai titolari di radio comunitarie con concessione locale.

3. 116.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i titolari di radio comunitarie con concessione locale sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo.

3. 117.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 9.

3. 139.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: dal con le seguenti: a decorrere dal.

3. 132.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 31 luglio 1997.

3. 120.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 31 settembre 1997.

3. 121.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 1998 con le seguenti: 31 ottobre 1997.

3. 122.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: piano con la seguente: progetto.

3. 126.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: un piano aggiungere le seguenti: editoriale che preveda palinsesti culturali e politici ed un piano.

3. 133.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: per una ristrutturazione con la seguente: esecutivo.

3. 123.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: per una ristrutturazione con la seguente: tecnico.

3. 124.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: per una ristrutturazione con la seguente: finanziario.

3. 125.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: e per la provincia di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con la provincia, con le seguenti: e con le province autonome di Trento e Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province.

3. 170.

Il Governo.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 134.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: L'Autorità, sentite le competenti commissioni parlamentari, valuta il piano di ristrutturazione ed indica nel termine di 60 giorni, il termine entro il quale deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma.

3. 135.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, valutato il piano editoriale ed il piano di ristrutturazione, indica all'Autorità il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma.

3. 131.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: di ristrutturazione con la seguente: esecutivo.

3. 127.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: di ristrutturazione con la seguente: tecnico.

3. 128.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: di ristrutturazione con la seguente: finanziario.

3. 129.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. 137.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.

3. 136.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. Con effetto immediato è fatto obbligo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di istituire un ufficio legale interno anche al fine di prestare il necessario supporto tecnico-giuridico agli organi societari tenuti a svolgere funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico, anche ai sensi della legge 25 giugno 1993, n. 206. Gli avvocati che prestano la loro opera nell'ufficio legale interno sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo professionale.

3. 157.

Storace.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. Con effetto immediato agli avvocati dell'ufficio legale istituito sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 3, ultimo comma, lettera b), del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578.

3. 159.

Storace.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, una parte delle quote della società concessionaria vengono collocate sul mercato. Entro il 31 luglio 1998, una delle emittenti della concessioliaria stessa è articolata in più

società a valenza territoriale di ampie dimensioni, le cui quote vengono collocate sul mercato ».

3. 138.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. L'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo può essere affidato solo alle imprese europee che siano in grado di coprire il territorio confederale italiano per almeno il 95 per cento della sua popolazione. Le gare di appalto, per l'acquisizione del servizio, potranno essere svolte per periodi biennali, secondo norme di attuazione da stabilirsi in sede parlamentare con apposito disegno di legge. Le gare di appalto e le aggiudicazioni delle relative concessioni, potranno riferirsi alle singole reti, od anche al loro insieme, fatto salvo per le reti federali che comunque non potranno mai essere affidate al concessionario che detiene più di una rete confederale. Al fine di evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, le imprese che detengono già il 25 per cento delle reti nazionali sono precluse a tali affidamenti ».

3. 140.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Il consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno

eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ».

3. 141.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 11, sopprimere, il quarto periodo.

3. 142.

Galletti.

Al comma 11, sopprimere, il sesto periodo.

3. 143.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 13, sopprimere le parole: in particolare.

3. 144.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 14.

3. 145.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 14-bis.

3. 146.

Bosco, Bianchi Clerici.

<i>Sopprimere il comma 15.</i>	<i>Sopprimere il comma 17-ter.</i>
3. 147. Bosco, Bianchi Clerici.	3. 152. Bosco, Bianchi Clerici.
<i>Al comma 16, capoverso, primo periodo, dopo la parola: concessionarie aggiungere le seguenti: radiofoniche e.</i>	<i>Sopprimere il comma 17-quater.</i>
*3. 148. Romani, Floresta, Landolfi, Bocchino, Follini.	3. 153. Bosco, Bianchi Clerici.
<i>Al comma 16, capoverso, primo periodo, dopo la parola: concessionarie aggiungere le seguenti: radiofoniche e.</i>	<i>Sopprimere il comma 17-quinquies.</i>
*3. 149. Bosco, Bianchi Clerici.	3. 154. Bosco, Bianchi Clerici.
<i>Sopprimere il comma 16-bis.</i>	<i>Sopprimere il comma 17-sexies.</i>
3. 150. Bosco, Bianchi Clerici.	3. 155. Bosco, Bianchi Clerici.
<i>Sopprimere il comma 17-bis.</i>	<i>Al comma 17-sexies, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.</i>
3. 151. Bosco, Bianchi Clerici.	3. 162. Governo.
	<i>Sopprimere il comma 17-septies.</i>
	3. 156. Bosco, Bianchi Clerici.

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 4.**

(Reti e servizi di telecomunicazioni).

1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza

delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

6. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, dal 1° gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'atti-

vità radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

8. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le pre-dette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

9. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 5. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte della società di cui ai commi 7 e 8 sono subordinati al rilascio di licenze ed autorizzazioni da parte dell'Autorità, in base

alla normativa applicabile, nonché al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

10. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

11. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: Con decorrenza dal 1 ° gennaio 1998, sono abrogate le norme che concedono diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni nonchè per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione dei servizi stessi.

4. 1.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'installazione, con le seguenti: L'impianto.

4. 2.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'installazione, con le seguenti: Lo stendimento.

4. 3.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'installazione, con le seguenti: La collocazione.

4. 4.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'installazione, con le seguenti: La sistemazione.

4. 5.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'installazione, con le seguenti: La messa in sede.

4. 6.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'installazione, con le seguenti: La cablatura.

4. 7.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di, con le seguenti: è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, a.

4. 8.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di, con le seguenti: può essere effettuata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto dopo aver ottenuto una.

4. 9.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di, con le seguenti: può essere avviata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto dopo aver ottenuto.

4. 10.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di, *con le seguenti:* può essere avviata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto dopo il rilascio.

4. 11.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle reti di telecomunicazioni, *aggiungere le seguenti:* nonché l'installazione.

4. 12.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: autorizzazione *con le seguenti* licenze e autorizzazioni

4. 134

Governo

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli eventuali dinieghi al rilascio dell'autorizzazione devono essere motivati.

4. 13.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla domanda di concessione sono allegati il piano esecutivo e il piano tecnico nei quali vengono indicate le modalità, i termini per il completamento dell'installazione e l'inizio dell'attività della rete.

4. 14.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti parole:* e al comma 9.

4. 15.

Floresta, Romani, Landolfi, Bocchino, Follini.

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine le parole la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati.

4. 135. (Nuova formulazione)

Governo.

Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La limitazione del numero delle licenze di cui al comma precedente, è consentita soltanto in base ad esigenze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità delle frequenze disponibili e giustificati in conformità al principio di proporzionalità.

4. 16.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni, *con le seguenti:* Le società che procedono agli impianti delle reti di telecomunicazioni.

4. 17.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni, *con le seguenti:* Le società che hanno la gestione delle reti di telecomunicazioni.

4. 18.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole dal 1° gennaio 1988, *con le seguenti:* nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

4. 136.

Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi, *con le seguenti:* delle attività riguardanti l'installazione delle reti.

4. 19.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi, *con le seguenti:* delle attività riguardanti l'esercizio delle reti.

4. 20.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi, *con le seguenti:* delle attività riguardanti la fornitura dei servizi.

4. 21.

Bosco, Bianchi Clerici.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 137
del Governo.

Sostituire la parola: 3 *con la seguente:* 5.

0. 4. 137. 1.

Governo.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: di licenze ed autorizzazioni da parte dell'Autorità, in base alla normativa applicabile *con le seguenti* dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

4. 137.

Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di trasmissioni televisive criptate, trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9-ter. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

4. 22.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A partire dal 1° gennaio 1998, è consentita la produzione, la commercializzazione, la proprietà, il possesso o la detenzione di apparecchi riceventi trasmissioni televisive il cui modulo di sintonia precluda la ricezione dei canali utilizzati per le trasmissioni della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tale ipotesi l'utente è esentato dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni.

4. 23.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare,

installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 24.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 25.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 26.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto amministrativo con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 27.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa in conformità ad un atto legislativo, regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 28.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa in conformità di un atto legislativo con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 29.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa in conformità di un atto regolamentare con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 30.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa in conformità di un atto amministrativo con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commer-

cializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 31.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 32.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 33.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 34.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 35.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 36.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto regolamentare, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 37.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto amministrativo, con il quale si riserva alla

impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 38.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo o regolamentare con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 39.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 40.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 41.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa con atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 42.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa con atto legislativo o regolamentare, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 43.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa con atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 44.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa attraverso un atto legislativo, regolamentare o amministra-

tivo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 45.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa attraverso un atto legislativo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 46.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto regolamentare, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 47.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto amministrativo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 48.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo o regolamentare, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 49.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo o amministrativo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 50.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto regolamentare o amministrativo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 51.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali riservi alla impresa stessa la

facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 52.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo o regolamentare, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 53.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa con atto legislativo o amministrativo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e mantenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

4. 54.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali riservi alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 55.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo, con il quale si riservi alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 56.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare, con il quale si riservi alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 57.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto amministrativo, con il quale si riservi alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 58.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare con i quali si

riservi alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 59.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 60.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 61.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 62.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 63.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 64.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 65.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato

concede ad un'impresa mediante atto legislativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 66.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 67.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto amministrativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 68.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di

fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 69.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 70.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 71.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 72.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 73.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 74.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per il tramite di atti legislativi, regolamentari o amministrativi con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 75.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la

facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 76.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 77.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 78.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto amministrativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 79.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 80.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 81.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa mediante atto regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 82.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di teleco-

municazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 83.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo o regolamentare, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 84.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 31 ottobre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa mediante atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 85.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo, regolamentare o amministrativo e con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 86.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo, regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 87.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 88.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto regolamentare, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 89.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto amministrativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di

fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 90.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o regolamentare con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 91.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 92.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 93.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 94.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o regolamentare, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 95.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 96.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997 abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un

atto legislativo, regolamentare o amministrativo con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 97.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 98.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto regolamentare, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 99.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto amministrativo, con il quale si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 100.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o regolamentare con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 101.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 102.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di un atto regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 103.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di

un atto legislativo, regolamentare o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 104.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o regolamentare, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 105.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di un atto legislativo o amministrativo, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 106.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, regolamentari o amministrativi e con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di

telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 107.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, regolamentari o amministrativi con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 108.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 109.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti regolamentari, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 110.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 111.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o regolamentari con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 112.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 113.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti regolamentari o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di teleco-

municazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 114.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, regolamentari o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 115.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o regolamentari, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 116.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti concessi dallo Stato ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 117.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997 abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, regolamentari o amministrativi con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 118.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 119.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10' aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti regolamentari, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 120.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un

servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 121.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o regolamentari con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 122.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 123.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti regolamentari o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 124.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, regolamentari o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 125.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi o regolamentari con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 126.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decorrenza dal 30 settembre 1997, sono abrogati i diritti che lo Stato concede ad un'impresa per mezzo di atti legislativi, o amministrativi, con i quali si riserva alla impresa stessa la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica.

4. 127.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: dal 1° gennaio 1998.

4. 128.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1998 con le seguenti: dal 31 luglio 1997.

4. 129.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 11, sostituire il penultimo periodo con il seguente: fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare e trasmettere produzioni radiotelevisive, nè possono controllare società esercenti attività radiotelevisiva qualora tali società raccolgono più del trenta per cento delle risorse del settore delle telecomunicazioni, intendendosi per tali risorse quelle derivanti dallo sfruttamento globale del settore.

4. 130.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A partire dal 1° gennaio 1998 tutti gli operatori che forniscono servizi di telefonia vocale sono tenuti a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per gli utenti che ne facciano richiesta, un contatore per il controllo del traffico telefonico. Entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'operatore provvede all'installazione nelle abitazioni private del suddetto contatore, il quale costituisce l'unico strumento di conteggio per l'addebito degli scatti. Tale strumento ha valore probatorio in ipotesi di controversie tra l'utente e l'ente gestore del servizio. L'interruzione del servizio è consentita solo dietro au-

torizzazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. 131.

Bosco, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, a partire dal 1° gennaio 1998 tutti gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile sono tenuti ad informare l'utente, attraverso un messaggio preregistrato, circa il costo del servizio telefonico per il numero, identificativo del tipo di contratto, oggetto della chiamata.

4. 132.

Bosco, Bianchi Clerici, Covre, Michielon, Grugnetti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. — Per ciascuno degli anni 1997 e 1998 l'importo del canone di concessione dovuto da Telecom Italia, in base all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalle vigenti convenzioni facenti ad essa capo, calcolato in base alle percentuali fissate dalla normativa vigente, non potrà superare l'importo versato allo stesso titolo dalla società per il 1996.

12-ter. — A far data dal 1° gennaio 1999, con apposito provvedimento legislativo di copertura finanziaria, la disciplina del canone di concessione dovuto da Telecom Italia verrà ricondotta allo stesso regime stabilito per i soggetti destinatari di licenze o di autorizzazioni di telecomunicazioni.

4. 133.

Governo.

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 5.**

*(Interconnessione, accesso
e servizio universale).*

1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonchè i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi del-

l'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

3-bis. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.

4. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

4-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere modificate su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentite le competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 1.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni per l'installazione o l'esercizio delle reti e quelli titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione regolano contrattualmente i rapporti di interconnessione e di accesso nel rispetto delle direttive comunitarie e delle regole emanate dall'Autorità, nonché sulla base dei seguenti principi:

a) garanzia di comunicazione tra i terminali di tutti gli utenti;

b) garanzia di non discriminazione, trasparenza, obiettività e proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli esercenti delle reti o i fornitori di servizi in relazione alle condizioni tecniche ed economiche dell'interconnessione tra le reti;

c) prezzi di interconnessione orientati ai costi e scorporati da quelli relativi a componenti o opzioni di rete non necessarie per il servizio richiesto;

d) separazione di eventuali costi connessi agli oneri conseguenti agli obblighi scaturenti dagli obblighi del servizio universale di cui al successivo comma 2.

5. 2.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: I soggetti destinatari con le seguenti: I titolari.

5. 3.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: destinatari con la seguente: titolari.

5. 4.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: per l'installazione con le seguenti: per la messa in opera.

5. 5.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: la installazione con le seguenti: la cablatura.

5. 6.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: la installazione con le seguenti: la messa in sede.

5. 7.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: la installazione con le seguenti: la sistemazione.

5. 8.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: la installazione con le seguenti: la collocazione.

5. 9.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: la installazione con le seguenti: lo stendimento.

5. 10.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: la installazione con le seguenti: l'impianto.

5. 11.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: ovvero con la seguente: oppure.

5. 12.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: per l'esercizio di reti con le seguenti: per l'esecuzione di reti.

5. 13.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: regolano aggiungere le seguenti: tra di loro.

5. 14.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: regolano i aggiungere la seguente: reciproci.

5. 15.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 16.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 17.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 18.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: garanzia di non discriminazione, trasparenza, obiettività e proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli esercenti delle reti e i fornitori di servizi in relazione alle condizioni tecniche ed economiche dell'interconnessione tra le reti.

5. 19.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ove compatibili.

5. 20.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di non discriminazione, aggiungere le seguenti: di razza.

5. 21.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di non discriminazione, aggiungere la seguente: religiosa.

5. 22.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di non discriminazione, aggiungere la seguente: politica.

5. 23.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di non discriminazione, aggiungere la seguente: etnica.

5. 24.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di non discriminazione, aggiungere la seguente: culturale.

5. 25.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). prezzi di interconnessione orientati ai costi e scorporati da quelli relativi a componenti od opzioni di rete non necessarie per il servizio richiesto.

5. 26.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). pubblicità e trasparenza delle tariffe stabilite per l'interconnessione.

5. 27.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). separazione di eventuali costi connessi agli oneri conseguenti agli obblighi derivanti dagli obblighi di servizio universale di cui al successivo comma 2.

5. 28.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). offerta di condizioni economiche per l'interconnessione dettagliate e scorporate per ciascun servizio di rete.

5. 29.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). pubblicazione, entro il 31 ottobre 1997, delle condizioni economiche di interconnessione.

5. 30.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). separazione dei costi relativi all'adempimento degli obblighi di servizio universale di cui al successivo comma 2.

5. 31.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). pubblicazione dei prezzi e dei servizi offerti dalla concessionaria del servizio pubblico.

5. 32.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). previsione del divieto, per gli operatori, di impedire l'accesso ai singoli elementi di rete.

5. 33.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). previsione del divieto, per gli operatori, di imporre condizioni discriminatorie per l'accesso ai singoli elementi di rete.

5. 34.

Bosco, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 2.

5. 35.

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

5. 36.

Bosco, Bianchi Clerici.

- Al comma 3, sopprimere la lettera b).*
5. 37. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 3, sopprimere la lettera c).*
5. 38. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: qualora comprovati motivi di interesse generale di natura non economica.*
5. 39. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: comprovati motivi di interesse, con le seguenti: specifiche situazioni di interesse.*
5. 40. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: comprovati motivi di interesse, con le seguenti: particolari situazioni di interesse.*
5. 41. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: di natura non economica.*
5. 42. Bosco, Bianchi Clerici.
- Sopprimere il comma 3-bis.*
5. 43. Bosco, Bianchi Clerici.
- Sopprimere il comma 4.*
5. 44. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o dalle leggi*
5. 47. Governo.
- Sopprimere il comma 4-bis.*
5. 45. Bosco, Bianchi Clerici.
- Al comma 4-bis, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: l'Autorità e.*
5. 150. Governo.
- Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*
ART. 5-bis.
(Condizioni speciali per utenti disabili e persone con esigenze particolari).
1. L'Autorità può stabilire condizioni speciali per agevolare l'impiego del servizio di telefonia vocale agli utenti disabili e alle persone con esigenze particolari.
5. 01. Bosco, Bianchi Clerici.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzio-

namento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 6.***Sopprimerlo.***6. 1.**

Bosco, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sostituire le parole:
52.090.000.000, *con le seguenti:*
50.000.000.000.

Conseguentemente:

alla lettera a), sostituire le parole:
32.090.000.000, *con le seguenti:*
50.000.000.000;

*sopprimere la lettera b).***6. 2.**

Bosco, Bianchi Clerici.

*Sopprimere il comma 2.***6. 3.**

Bosco, Bianchi Clerici.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***ART. 6-bis.***(Sanzioni).*

1. I soggetti destinatari di autorizzazione e concessione nell'ambito della presente legge che violino le norme dell'articolo 2, sono puniti con ammenda massima pari al 5 per cento del fatturato annuo deducibile dall'ultima pubblicazione del bilancio.

6. 01.

Bosco, Bianchi Clerici.

Nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: sul sistema radiotelevisivo con le parole: sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Tit. 1.

Governo.

ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**ART. 6-bis.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

a seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995, è stato abrogato parzialmente l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

il comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223 prevedeva l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica e l'articolo 1 della legge 483/1992 prevedeva che le azioni della RAI S.p.A. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

con il referendum si è inteso avviare un processo di privatizzazione della RAI S.p.A., per consentire una gestione più manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto;

ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica con proprio decreto 28 luglio 1995, n. 315, ha dichiarato l'avvenuta abrogazione delle leggi oggetto del referendum;

già il Senato il 19 dicembre 1996 e il 22 maggio 1997 ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a dare concreta attuazione al risultato del referendum;

impegna il Governo:

a concretizzare, in sede di riforma della Rai, la volontà popolare espressa sia in sede di referendum sia in atti del Senato della Repubblica;

a tener conto nella ristrutturazione e riorganizzazione del servizio pubblico della pressoché universale volontà dei cittadini di valorizzare le autonomie locali.

9/3755/1

Bosco.

La Camera,

esaminate le proposte tendenti ad instaurare un meccanismo di responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo nei confronti degli indirizzi varati dal Parlamento;

impegna il Governo

a formulare, entro trenta giorni, una proposta in materia che tenga conto, ribadendo funzioni, poteri e composizione attuali della Commissione parlamentare di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delle necessità di rispondere di eventuali violazioni delle deliberazioni parlamentari.

9/3755/2

Storace, Landolfi, Butti, Bocchino, Urso.

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che per quanto di propria competenza, nell'applicazione della presente legge siano rispettati i seguenti punti:

che le emittenti nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservino alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giornali televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show*, varietà o televendite e con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto e che tale percentuale sia ripartita tra i diversi generi di opere

europee e riguardi opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni; che l'autorità, decorsi i cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo», ridefinisce le quote di riserva di cui al presente punto in conformità alla normativa comunitaria;

che i concessionari televisivi nazionali riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione e che alle stesse opere le società concessionarie del servizio pubblico riservino ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento;

che ai fini della legge di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo siano considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva;

che le emittenti televisive nazionali riservino una quota, fissata dall'Autorità al momento del rilascio della concessione, delle risorse annualmente destinate alla produzione di opere europee; tale quota non potrà comunque essere inferiore al 10 per cento; la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destinerà una quota dei proventi complessivi da canoni di abbonamento stabilita dal contratto di servizio alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota non potrà essere comunque superiore al 20 per cento;

che l'autorità determini i criteri di attuazione dei capoversi 1 e 2 anche in relazione alla struttura della programmazione e in particolare sull'articolazione in generi e fasce orarie;

che i vincoli di cui al presente articolo siano verificati su base annua sia

in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità;

che sia vietata la diffusione in chiaro di produzioni idonee a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità;

che sia assunto l'impegno ad intervenire in ambito comunitario per far sì che le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, siano estese dalle sole sale cinematografiche in Italia a tutte le sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, procedendo alle opportune armonizzazioni della normativa nazionale, con particolare riferimento alla eventuale abrogazione del comma 2 ed del primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

che i film vietati ai minori di anni quattordici possano essere diffusi in chiaro nella fascia oraria compresa fra le ore 22.30 e le ore 7;

che sia consentita la diffusione in chiaro nella fascia oraria compresa fra le ore 22.30 e le ore 7 di film vietati ai minori di anni diciotto che abbiano ottenuto il riconoscimento di opera di interesse culturale e nazionale dall'apposita commissione ministeriale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, come da ultima modifica dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153; i concessionari televisivi potranno richiedere all'Autorità una autorizzazione per la

trasmissione di film di alto valore culturale vietati ai minori di anni diciotto; a partire dal momento dell'autorizzazione non saranno necessarie ulteriori richieste per la diffusione del film; qualora l'autorità non esprima parere contrario entro quarantacinque giorni dalla notificazione della richiesta i concessionari potranno diffondere il film dopo le ore 22.30;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali provveda alla tutela delle registrazioni delle produzioni diffuse dalle emittenti televisive nazionali operanti con qualsiasi mezzo tecnico di diffusione e degli altri materiali audiovisivi ritenuti utili dallo stesso Ministero; i concessionari nazionali istituiranno un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse, organizzato nel rispetto degli standard tecnici e informatici determinati dal Ministero per i beni culturali e ambientali; gli archivi dei concessionari saranno a disposizione per la consultazione del pubblico secondo le modalità stabilite con regolamento emanato dal Ministero per i beni culturali ed ambientali; nell'ambito della Discoteca di Stato sarà istituito il Museo dell'audiovisivo; il Ministero per i beni culturali e ambientali potrà stipulare convenzioni con più soggetti pubblici e privati per la gestione e lo sviluppo dell'attività del Museo.

9/3755/3

Fredda.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3755, recante disposizioni per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo;

considerato che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri mediante accordi di tipo

associativo, ai sensi del comma 19-bis dell'articolo 2 del presente disegno di legge;

impegna il Governo

al fine di garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati come previsto dal comma 19-bis dell'articolo 2, a delegare l'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, il Ministero delle poste e telecomunicazioni, ad applicare la deroga di cui al suddetto comma anche agli operatori privati nel caso in cui partecipino alla medesima piattaforma unica insieme agli operatori pubblici.

9/3755/4

Romani, Floresta, Landolfi, Bocchino, Urso, Follini.

La Camera,

considerato che:

tra le condizioni primarie ed indispensabili per lo sviluppo dell'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, della telematica e dell'informatica, vi sono la realizzazione delle reti virtuali e dei servizi agli utenti connessi a tali reti e che vi sono utenti per i quali sono indispensabili connessioni dirette, cioè non commutate, in quanto sono, ad un tempo, utenti della rete e fornitori di servizi sulla rete stessa; ciò vale in particolar modo per gli utenti pubblici, gli enti locali, gli ospedali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle senza fine di lucro, le associazioni culturali e di categoria, i sindacati e i partiti;

il decreto ministeriale dei 28 febbraio 1997 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 1997 n. 55, supplemento, ha fissato le tariffe di affitto delle linee;

l'articolo 5, comma 3, del decreto che reca come titolo « Contributi e canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed

analogici nazionali » introduce per la concessionaria la possibilità di derogare alle condizioni tariffarie fissate dal decreto subordinatamente all'emanazione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di apposito provvedimento;

questa possibilità consente alla concessionaria di offrire ai clienti di particolare interesse tariffe scontate rispetto a quelle pubblicate; l'esistenza, d'altra parte, di accordi già in essere tra la concessionaria (Telecom Italia) e clienti privati (i giornali, la Fiat, eccetera) che si inquadrano nell'ottica di questo comma, fanno ritenere questa strada percorribile;

impegna il Governo

a dare applicazione al più presto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto di cui sopra, fissando una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe applicate per l'uso di circuiti diretti numerici e analogici, incluso il servizio *frame relay* e di banda Internet, per le associazioni senza fini di lucro o che forniscano un servizio pubblico, quali enti locali, scuole, sindacati, partiti nonché associazionismo e volontariato, che in questo modo risulterebbero essere equiparate a quelle già operative per i giornali e ancora molto al di sotto di quelle concesse da Telecom Italia ai *carrier* operanti nel territorio nazionale (Omnitel, Global One, ecc.) riduzioni che arrivano fino al settanta per cento.

9/3755/5

Bartolich.

La Camera,

considerato che:

il riassetto del sistema delle comunicazioni nazionali, così come viene delineato dal provvedimento in esame, rende possibile l'emancipazione del nostro Paese sul mercato internazionale multimediale;

la rimozione di logiche duopolistiche, e soprattutto l'impulso che viene dato

ad un policentrico fronte produttivo, permette uno sviluppo armonico e competitivo del sistema nazionale e che, premessa e condizione di questa prospettiva, è però l'individuazione e la corretta traduzione di un nuovo quadro di politica industriale della comunicazione, che dia corpo e struttura ad un comparto fino ad ora anacronisticamente schiacciato sulla contesa fra messaggi ideologici;

l'autonomia del sistema e la prospettiva di sviluppo nazionale si giocheranno sulla capacità di dotare il nostro Paese di adeguati apparati multimediali, in grado di competere sul mercato globale dell'audiovisivo;

essenziale a tal fine è la configurazione anche nel tessuto industriale nazionale di imprese ad alta capitalizzazione, in grado di comprendere funzioni e competenze molteplici, tali da ricomporre l'intero circuito della comunicazione;

l'intesa fra RAI e STET è un positivo passo in avanti in questa direzione;

la convergenza del comparto telefonico con quello televisivo, oltre a riflettere processi internazionali largamente consolidati, ottimizza risorse e benefici per l'intero sistema Paese; proprio il modello della convergenza globale rende grave la carenza di un'adeguata capacità di offerta informatica che lamenta il sistema nazionale;

in questa direzione il Governo è chiamato ad operare per recuperare patrimoni industriali e memorie professionali;

altrettanto urgente è la definizione di un'articolata politica di valorizzazione di poli locali produttivi, che disimpegni sul territorio gli effetti di una nuova capacità produttiva multimediale; il polo di Terni, l'area napoletana, Ivrea ed il canavese, i centri di Torino, Firenze e Genova, devono - in maniera non episodica - disporre di una bussola strategica

che ne valorizzi le vocazioni geografiche e culturali;

proprio la nuova configurazione del comparto multimediale, con il definirsi di nuovi soggetti e di progetti innovativi deve potersi radicare nelle realtà metropolitane rintracciando risorse economiche e culturali in grado di aggredire i nuovi mercati internazionali;

in questa direzione devono essere prioritariamente vincolati l'azienda pubblica radiotelevisiva e il concessionario del servizio telefonico che sulla base della intesa in via di definizione fra di essi, e di più ampi accordi internazionali, devono elaborare modelli di diffusione di un propulsivo indotto industriale che sostenga lo sviluppo tecnologico e occupazionale di quelle aree che proprio dalla deindustrializzazione tradizionale hanno subito i maggiori colpi al proprio equilibrio sociale;

impegna il Governo:

a presentare per il parere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle Commissioni parlamentari competenti, un piano pluriennale di programmazione industriale per le *Information and Communication technologies* che fissi, con particolare riguardo alle telecomunicazioni, gli obiettivi di capacità produttiva e di servizio, anche in relazione al piano di dismissione delle azioni possedute dal tesoro della società STET-TELECOM, ed in particolare indichi le sinergie produttive necessarie tra i diversi operatori nazionali;

a mettere in atto provvedimenti e misure per mantenere il controllo nazionale della piattaforma digitale in comune il cui utilizzo dovrà comunque essere aperto a tutti gli operatori, e garantire un ruolo preminente nella realizzazione e nella gestione di tale piattaforma da parte dell'azienda pubblica radiotelevisiva e del concessionario del servizio telefonico.

9/3755/6

Nappi, Vignali, Panattoni.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame non è regolamentato il conflitto di interessi;

il problema è rilevante e non può essere rinviato indefinitamente;

in molti paesi il problema è stato affrontato e risolto nell'ambito delle leggi che regolano le concessioni;

impegna il Governo

a presentare una propria proposta di regolamentazione del conflitto di interesse entro 90 giorni.

9/3755/7

Attili, Fredda, Galletti, Eduardo Bruno, Duca, Vannoni.

La Camera,

considerato che:

il rischio cancerogeno, associato ai campi elettromagnetici è, se non totalmente accertato, quantomeno fortemente probabile;

è eticamente inaccettabile installare impianti di qualsiasi natura prima di averne dimostrata l'assoluta innocuità nei confronti della popolazione e dell'ambiente;

impegna il Governo:

affinché non vengano rilasciate licenze e concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche, fino a quando i Ministri competenti (della sanità e dell'ambiente), in ottemperanza a quanto previsto dal punto 15, lettera a), del comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3755, non abbiano fissato i valori limite a garanzia della salute, tenendo conto delle acquisizioni scientifiche, delle attuali normative esistenti a livello internazionale, nazionale e regionale, improntati al criterio della massima cautela;

affinché il rispetto dei suddetti valori limite sia puntualmente verificato dalle autorità sanitarie competenti.

9/3755/8

Boghetta, De Cesaris, De Murtas, Galdelli.

La Camera,

considerato che:

la Federazione italiana sport invernali è titolare della concessione n. 312681/mos del 21 febbraio 1990 rilasciata dalla direzione centrale dei servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con scadenza il 31 dicembre 1998, per l'esercizio di ponte radio sulle frequenze MHz 165, 3375 e MHz 165, 3625, della consistenza di cento radio ricetrasmittenti portatili;

successivamente, in data 15 giugno 1994 e 31 luglio 1996 sono state presentate domande per l'aggiunta, rispettivamente, di ulteriori 50 e 60 ricetrasmittenti. Al riguardo risulta agli atti soltanto una comunicazione di avvio dell'istruttoria relativa da parte della suddetta direzione centrale;

la concessione impone al concessionario di comunicare il numero di matricola di ciascuno degli apparati;

si tratta, con evidenza, di un adempimento estremamente difficoltoso, considerata anche la movimentazione che avviene nell'ambito dei tecnici della Federazione italiana sport invernali per le apparecchiature in parola, proprio per questa ed altre peculiarità specifiche per le federazioni sportive nazionali, i cui operatori sono costretti a continui spostamenti sulle piste o sui campi di gara;

impegna il Governo:

a rettificare la concessioni rilasciate alla Federazione italiana sport invernali ed alle altre federazioni sportive nazionali, eliminando l'adempimento burocrati-

tico eccessivamente oneroso della comunicazione dei singoli numeri di matricola degli apparecchi;

a definire in tempi rapidi la procedura burocratica, in corso da oltre 12 mesi, per l'ampliamento a 200 apparecchi ricetrasmittenti della consistenza della concessione della Federazione italiana sport invernali.

9/3755/9

Frattini.

La Camera,

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3755/A prevede che la Rai, entro il 30 aprile 1998, debba presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano per la trasformazione di una delle sue reti televisive;

è noto come ci si riferisca a Rai 3, nata in seguito alla riforma del servizio pubblico radiotelevisivo del 1975, nella logica del decentramento ideativo e produttivo che riconobbe l'esigenza di dedicare un canale TV alle esigenze del sistema delle autonomie locali;

questo disegno si è fortemente attenuato nel tempo, specie per la notevole concorrenza sviluppatasi nel settore TV, ma il dibattito sulla forma di Stato ha ridato vigore alla richiesta delle Regioni e delle grandi città di un modello futuro di Rai 3 di impronta federalista con una importante connotazione territoriale,

impegna il Governo

a verificare che il piano della Rai sul futuro della terza Rete non contraddica i principi di autonomia regionale e comunale e la logica di un decentramento aziendale che valorizzi le realtà locali secondo modelli televisivi già sperimentati in Europa (quali ARD3 in Germania o France 3 in Francia) e fondati su una rete territoriale con particolare attenzione,

come previsto dal disegno di legge, alle minoranze linguistiche e alla cooperazione transfrontaliera.

9/3755/10.

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3755,

impegna il Governo

affinché:

preveda già nel disegno di legge finanziaria per il 1998, l'applicazione del canone di concessione dovuto da Telecom Italia così come da tutti gli altri operatori autorizzati, determinato secondo le norme del regolamento di attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni, adottato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 650.

9/3755/11.

Floresta, Stajano, Giulietti.

La Camera,

premesso che:

studi ed indagini epidemiologiche compiuti in numerosi paesi evidenziano una probabile associazione tra esposizione a campi elettromagnetici e rischi cancerogeni;

anche se dal punto di vista scientifico non vi sono ad oggi certezze assolute su tale associazione, soprattutto per le radiofrequenze, appare in ogni caso necessario adottare misure di prevenzione per tutelare la popolazione;

l'articolo 1, comma 15, del disegno di legge in esame opportunamente prevede che il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, fissi i limiti per la tutela della popolazione; prevede inoltre che il rispetto di tali limiti rappresenti

una condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché, fino al momento in cui saranno determinati i limiti per la tutela alla popolazione, le autorizzazioni all'installazione degli impianti siano comunque vincolati a criteri di massima cautela, con particolare attenzione alle scuole, agli asili nido, ai luoghi dell'infanzia;

a predisporre un adeguato piano di risanamento per quanto riguarda gli impianti esistenti.

9/3755/12.

Vigni, Bandoli.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3755-A recante disposizioni per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo,

considerato che:

la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri mediante accordi di tipo associativo, ai sensi del comma 19 bis articolo 2 del disegno di legge n. 3755-A

impegna il Governo,

al fine di garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra soggetti pubblici e privati come previsto dal comma 19 bis, articolo 2 del disegno di legge n. 3755-A, a promuovere interventi legislativi finaliz-

zati ad autorizzare l'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione il Ministero delle poste e telecomunicazioni, ad applicare la deroga di cui al suddetto comma anche agli operatori privati nel caso in cui partecipino alla medesima piattaforma unica insieme agli operatori pubblici.

9/3755/13.

Follini, Romani, Floresta, Landolfi, Bocchino, Urso.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3755-A recante norme per la « istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo »;

premessò:

che l'articolo 1, comma 4 del citato disegno di legge prevede tra l'altro, che l'Autorità garantisca l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione e di informazioni e di propaganda elettorale esaminando le relative norme di attuazione,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per far sì che la predetta previsione sia applicata limitatamente alle campagne elettorali per lo svolgimento di competizioni elettorali che interessino la metà dei comuni di almeno tre regioni ovvero comuni capoluogo di regione con più di cinquecentomila abitanti, e comunque almeno cinque milioni di elettori.

9/3755/14.

Landolfi, Romani, Follini.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 3755, articolo 2; comma 9, lettera a) pone il limite del 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale alle concessionarie di pubblicità,

impegna il Governo

a proporre una revisione dei limiti previsti all'articolo 2 comma 9 lettera a) per le concessionarie che raccolgono pubblicità anche per le emittenti televisive locali con obblighi di informazione.

9/3755/15

Butti, Landolfi, Bocchino, Storace.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3755, recante disposizioni per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo;

atteso che il comma 19-bis dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che le concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e del servizio pubblico di telecomunicazioni possano partecipare alla piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri;

considerato che la definizione di piattaforme uniche nazionali si è dimostrata una tendenza prevalente nella quasi totalità dei Paesi europei (come dimostrano i recenti casi tedesco e spagnolo);

considerato che, al contrario, la presenza di più piattaforme esporrebbe il Paese a rischi di colonizzazione e di rallentato sviluppo delle nuove tecnologie;

impegna il Governo

a garantire, attraverso opportuni provvedimenti, il controllo nazionale della piattaforma digitale unica;

ad assicurare, all'interno della piattaforma, alle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e del servizio pubblico di telecomunicazioni un ruolo rilevante al fine di assicurare una piena valorizzazione dell'industria nazionale e della democrazia informativa.

9/3755/16

De Murtas, Boghetta.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

la determinazione della sede della Autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni deve essere frutto di una analisi adeguata dei fattori di successo della operazione, onde non compromettere l'efficacia della stessa Autorità;

non è possibile procedere per pressioni politiche od opportunità campanilistica, vista l'importanza della operazione;

esistono criteri oggettivi per misurare la convenienza di ciascuna possibile localizzazione;

è importante che l'Autorità possa andare a regime in tempi rapidi, onde iniziare al più presto il compito previsto;

è importante che la sede prescelta abbia una consolidata esperienza di rapporto con la sede dell'Unione Europea, visto l'oggetto della propria attività;

è necessario che il Governo possa giustificare in modo oggettivo la propria scelta, nel quadro del progetto di capitale reticolare che è parte del suo programma e quindi anche in relazione ad analoghe scelte di sede per altre autorità

impegna il Governo

a definire una griglia di valori da considerare per decidere della localizzazione da definire per detta Autorità.

Tale griglia dovrà comprendere almeno i seguenti valori.

storia, esperienza e cultura presenti nella sede prescelta (sedi RAI, TLC, laboratori, scuole universitarie di prestigio internazionale nel settore delle telecomunicazioni, centri di ricerca, sedi di centri di produzione di contenuti, aziende di riferimento nei settori specifici, etc).

qualificazione professionale ed esperienza specifica della popolazione utilizzabile dalla Autorità;

presenza nel territorio di strutture adatte alle misure tecniche necessarie;

struttura del territorio (infrastrutture, collegamenti, etc);

università di riferimento;

prestigio internazionale;

centri e realizzazioni utilizzando tecnologia innovativa;

facilità dei collegamenti.

9/3755/17

Panattoni, Furio Colombo, Lombardi, Rogna, Morgando, Benvenuto, Merlo, Mammola, Voglino, Rosso, Valetto Bittelli, Chiamparino, Grignaffini, Massa, Niedda Buglio, Raffaelli, Campitelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire che i servizi di telecomunicazioni, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e pro-

porzionalità siano offerti da una pluralità di soggetti, ai quali sia consentito, per la fornitura dei medesimi servizi, l'utilizzo di infrastrutture proprie oppure l'utilizzo di infrastrutture alternative scelte dai soggetti stessi.

9/3755/18

Ciapusci, Bosco, Chincarini,
Fongaro, Alborghetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e nonne sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

considerato che è stata diffusa la notizia secondo la quale l'ENEL — azienda pubblica il cui azionista unico di controllo è il Ministero del tesoro — nell'imminente gara per il terzo gestore dei telefonini cellulari italiani, dovrebbe costituire con Deutsche Telekom, una società a maggioranza Enel (51 per cento) e con un capitale iniziale di 200 miliardi;

impegna il Governo

a fornire tutte le garanzie possibili per evitare che le risorse finanziarie, derivanti dai ricavi del settore elettrico e realizzati in regime di monopolio anche attraverso il rincaro delle tariffe, possano essere utilizzate per finanziare gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni.

9/3755/19

Chincarini, Bosco, Ciapusci,
Fongaro, Alborghetti.

La Camera,

considerato che

a seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995, è stato abrogato

parzialmente l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

il comma 2 della cosiddetta legge « Mammi » prevedeva l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una S.p.A. a totale partecipazione pubblica e l'articolo 1 della legge n. 483 del 1992 prevedeva che le azioni della RAI S.p.A. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

con il referendum si è inteso avviare un processo di privatizzazione della RAI S.p.A., per consentire una gestione più manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto;

ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica con proprio decreto 28 luglio 1995, n. 315, ha dichiarato l'avvenuta abrogazione delle leggi oggetto del referendum:

impegna il Governo

a dare concreta attuazione al risultato del referendum ossia a procedere alla privatizzazione della RAI, nel rispetto della volontà popolare;

a provvedere affinché la concessionaria del servizio pubblico appronti un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone di abbonamento che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

9/3755/20

Rodeghiero, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le ga-

ranzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire, in riferimento alla raccolta pubblicitaria, tutela e sicurezza alle emittenti locali nonché sicurezza di risorse nel rispetto del principio del pluralismo.

9/3755/21

Copercini, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire una regolamentazione della raccolta pubblicitaria delle emittenti radiotelevisive private, nel rispetto del principio della democrazia informatica nonché del principio del pluralismo.

9/3755/22

Bianchi Clerici, Copercini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

al fine dello sviluppo della tecnologia via satellite, a prevedere nella prossima manovra finanziaria appositi contributi allo scopo di consentire a tutte le famiglie italiane, di dotarsi di antenne paraboliche satellitari e di decodificatori digitali.

9/3755/23

Fongaro, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un apposito disegno di legge, che modifichi il regio decreto legislativo 21 febbraio 1938, n. 246, recante disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e successive modificazioni, nel senso di non legare l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni e televisive.

9/3755/24

Alborghetti, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerato che il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1997, ha disposto l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, raddoppiando il costo del

canone annuo e danneggiando così non solo le associazioni di volontariato ma anche le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a disporre, con la prossima manovra finanziaria, che la rivalutazione, di cui al decreto citato, non venga applicata alle pubbliche amministrazioni e alle associazioni non aventi scopo di lucro le quali, con il loro impegno, offrono servizi sociali utili all'intera collettività.

9/3755/25

Fontan, Chincarini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a rivedere il canone di abbonamento televisivo adeguandolo alla qualità della ricezione del segnale trasmesso dalla concessionaria del servizio pubblico.

9/3755/26

Rizzi, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a fare in modo che sia garantita dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, una buona qualità di ricezione del segnale di trasmissione, soprattutto nelle zone di montagna.

9/3755/27

Bampo, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a precisare che, in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera a), punto 1), le frequenze destinate al servizio di protezione civile vadano considerate in aggiunta a quelle contenute nel piano nazionale di ripartizione.

9/3755/28

Apolloni, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerato che le organizzazioni di protezione civile svolgono i loro compiti gratuitamente e senza scopo di lucro;

impegna il Governo

a consentire alle organizzazioni di protezione civile la concessione gratuita delle concessioni radio.

9/3755/29

Michielon, Fontan.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

prima di avviare la piattaforma unica, di cui al comma 19-*bis* dell'articolo 2, a valutare se la costituzione della stessa, non sia in contrasto con i principi di tutela della concorrenza previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale, così come già segnalato nei giorni scorsi dall'Autorità Antitrust.

9/3755/30

Cè, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che all'obbligo della separazione contabile siano tenuti anche gli organismi il cui fatturato annuo attribuito, alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale, sia inferiore ai 30 miliardi di lire.

9/3755/31

Calzavara, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire un'equa soluzione delle controversie sorte tra gli utenti o categorie di utenti e un soggetto destinatario di concessione radiotelevisiva.

9/3755/32

Gnaga, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerato che il Governo si è impegnato a rinnovare la convenzione con un concessionario radiofonico privato fino al completamento della rete parlamentare della RAI;

impegna il Governo

a stipulare un nuovo contratto con un concessionario privato mediante gara di pubblico incanto.

9/3755/33

Formenti, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima manovra finanziaria agevolazioni fiscali per le emittenti con obblighi di informazione.

9/3755/34

Santandrea, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema della salute, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche telefoniche e di telecomunicazioni.

9/3755/35

Parolo, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che

dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema della sanità, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche telefoniche e di telecomunicazioni.

9/3755/36

Signorini, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema dei servizi sociali, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni.

9/3755/37

Dalla Rosa, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e

rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevede, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione a programmi educativi per i minori i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni.

9/3755/38

Gambato, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo.

a prevedere che le indagini di ascolto e di diffusione circa le TV, radio, carta stampata siano effettuate esclusivamente da soggetti privati, garantendo contemporaneamente il controllo sulle stesse da parte dell'Autorità.

9/3755/39

Lembo, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A. C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata in un capoluogo di provincia industrialmente sviluppato e dotato di adeguati servizi infrastrutturali di trasporto che consentano la facile accessibilità ai cittadini.

9/3755/40

Rossi, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata in un capoluogo di provincia del nord Italia.

9/3755/41

Vascon, Bosco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, A.C. 3755;

considerato che il Governo si è impegnato a rinnovare la convenzione con un concessionario radiofonico privato fino al completamento della rete parlamentare della RAI;

impegna il Governo

a stipulare un nuovo contratto con un concessionario privato mediante gara di licitazione privata.

9/3755/42

Pittino, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico:

impegna il Governo

a adottare gli opportuni provvedimenti con i quali sia consentito all'utente l'immediato controllo del consumo al pari degli altri servizi di uso domestico, del servizio telefonico.

9/3755/43

Dozzo, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico:

impegna il Governo

ad incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie ed in particolare di accelerare il processo di trasformazione tecnologica che consente di passare dal sistema analogico a quello digitale.

9/3755/44

Barral, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico:

impegna il Governo

a mantenere e sviluppare un servizio universale, capace di far fronte alla domanda di mezzi e di informazioni tenendo conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini moderni e assicurando così un sistema efficiente e competitivo.

9/3755/45

Covre, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo. A.C. 3755;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico:

impegna il Governo

in riferimento alla nomina del presidente dell'Autorità ad attenersi a principi di imparzialità e di obiettività.

9/3755/46

Molgora, Bianchi Clerici.

La Camera,

considerato che al comma 9 dell'articolo 3, a tutela delle minoranze linguistiche, si prevede, nell'apposito piano per la ristrutturazione di RAI 3, una specifica previsione, fra le altre, per le province di Bolzano e di Trento;

rilevato che le trasmissioni radio-tv RAI, vengono sinora realizzate in ladino a Bolzano con il lavoro di una apposita redazione per le valli sudtirolesi, per la Val di Fassa e per le zone ladine della provincia di Belluno ove e storicamente

insediata la comunità ladina e queste trasmissioni garantiscono un'unicità nelle trasmissioni

impegna il Governo

a segnalare alla RAI la necessità di proseguire, qualunque sia il futuro assetto complessivo deciso dalla RAI e dalla Autorità, con una gestione unitaria delle trasmissioni in ladino presso la sede RAI di Bolzano.

9/3755/47

De Tomas.

La Camera,

premesso che:

il Governo provvederà, con atti di propria competenza, a regolamentare l'esercizio in ambito locale della radiodiffusione sonora e televisiva;

in tale contesto, con il comma 3, lettera b), numero 5-bis), viene previsto che siano ridotte ad un decimo le sanzioni indicate all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 233;

analogamente si è già in precedenza proceduto con la legge n. 650 del 1996 di conversione del decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996, per quanto attiene alle sanzioni irrogate per violazioni riguardanti la pubblicità elettorale:

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 3 ed in particolare ai fini della diminuzione — come previsto al numero 5-bis) della lettera b) dello stesso articolo — ad un decimo delle sanzioni indicate all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a prevedere uniformemente che tale riduzione sia operata anche nei confronti delle

sanzioni che, ancorché comminate, non risultino materialmente soddisfatte alla data di entrata in vigore della legge.

9/3755/48

Ostillio.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

preso atto che nel testo del provvedimento n. 3755 vi sono numerosi riferimenti ai comitati regionali radiotelevisivi, che avranno in futuro una diversa denominazione e nuovi compiti, anche quali organi decentrati dall'Autorità;

impegna il Governo

a rispettare la particolarità delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dove operano due comitati radiotelevisivi provinciali, ai quali andranno trasferiti i nuovi poteri derivanti dalla legge.

9/3755/49

Brugger, Widmann, Zeller, Caveri, De Tomas.

La Camera,

considerata l'importanza che riveste il regolare, imparziale ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa dell'istituenda Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

impegna il Governo

a provvedere a che la predetta Autorità sia dotata di un segretario generale, che sovrintenda al funzionamento dei servizi e degli uffici, da nominare in base a criteri di imparzialità e competenze.

9/3755/50

Selva, Storace, Landolfi.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 964 — CIRAMI ED ALTRI:
MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PRO-
CEDURA PENALE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE
PROVE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMA-
NENTE DEL SENATO) (3647)**

PAGINA BIANCA

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove viola il principio della non dispersione degli strumenti di prova, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 254 del 1992;

che le disposizioni contenute nell'articolo 7, annullando in molti casi, il valore delle dichiarazioni degli imputati o degli imputati in procedimento connesso, privano numerosi procedimenti dei fondamenti sui quali sono stati istruiti, con ciò violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che in virtù della separazione dei processi, che discende da valutazioni contingenti di natura strettamente processuale, la nuova normativa muta senza ragione il regime di leggibilità in dibattimento, con ciò violando il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 3647-A per violazione degli articoli 2, 3 e 112 della Costituzione.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO

La Camera,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove in funzione della piena adesione del dibattimento al principio dell'oralità e del contraddittorio, si risolve di fatto in una serie di conseguenze estremamente negative per i procedimenti in corso e per quelli in fase di istruzione, in particolare per i procedimenti di maggiore allarme sociale (reati di mafia, reati contro la pubblica amministrazione, usura, riciclaggio);

che l'intero testo mostra una valutazione politica improntata a sfiducia verso il lavoro dei g.i.p. e dei p.m., al punto di sorvolare su una serie di gravi conseguenze quali ad esempio:

a) l'esplosione delle richieste di incidente probatorio, allo scopo di aggirare l'annullabilità delle dichiarazioni di coloro che non intendono ripeterle in dibattimento;

b) la diminuzione delle richieste di rito alternativo, in particolare per i reati elencati nel primo capoverso, in virtù del fatto che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni renderà più conveniente accedere al dibattimento;

c) l'ammissibilità delle dichiarazioni se il dichiarante muore; l'inammissibilità se egli rifiuta di rispondere;

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 3647.

Scozzari, Danieli, Piscitello, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove comporterà un pesante aggravamento dell'attività della magistratura, peraltro già oberata da uno spaventoso pregresso processuale, con il rischio di rendere più probabile la prescrizione per numerosi reati, in particolare quelli di maggiore allarme sociale;

che è in corso di discussione presso le Camere il cosiddetto « pacchetto Flick » contenente le misure necessarie per il potenziamento dell'attività della magistra-

tura e che la riforma dell'articolo 513 deve inserirsi in un contesto più generale di certezza dell'azione penale;

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 3647-A sino alla definitiva approvazione dei provvedimenti concernenti:

le competenze penali del giudice di pace;

la disciplina delle indagini difensive;

le modifiche al codice penale di cui al disegno di legge n. 2968;

gli incentivi per il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate;

l'istituzione delle sezioni stralcio;

l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Danieli, Scozzari, Piscitello, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannotti, Lorenzetti, Maggi, Marongiu, Maticena, Mattioli, Pennacchi, Piscitello, Prodi, Oreste Rossi, Sales, Scalia, Soriero, Turco, Veltroni, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Bastianoni, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maggi, Marongiu, Mattioli, Piscitello, Prodi, Oreste Rossi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

Annuncio di proposte di legge.

In data 15 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SERVODIO ed altri: « Nuove norme concernenti il servizio farmaceutico » (3995);

COMINO: « Soppressione del Ministero per le politiche agricole e attribuzione alle regioni delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, agriturismo, sviluppo rurale e alimentazione » (3996);

COMINO: « Norme in materia di compensazione automatica tra debiti e crediti delle imprese verso lo Stato » (3997);

ROSSO ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezione del Presidente della provincia » (3998);

SAIA: « Istituzione della cartella e della carta sanitaria personale » (3999);

GIACCO ed altri: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) » (4000).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO: « Soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e istituzione del Ministero dell'economia agroalimentare e dello sviluppo rurale » (3771) *Parere delle Commissioni III, V, VIII, X, XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

alla III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Gine-

vra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati » (3768) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;*

alla VII Commissione (Cultura):

ALVETI: « Norme per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale del patrimonio storico, archeologico e artistico della 'terra di Saturno' e dei territori sede delle mura ciclopiche » (2904) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X;*

BENVENUTO e CIANI: « Norme in materia di organizzazione sportiva e disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (3912) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)) e XII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

NEGRI ed altri: « Modifiche all'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante auto-servizi pubblici non di linea) » (3558) *Parere delle Commissioni I, II e X;*

MALAVENDA: « Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada statale n. 16 (Adriatica) nel tratto Rimini-Termoli » (3921) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

PAROLI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco stagionale nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera » (2504) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;*

alla XI Commissione (Lavoro):

PIVETTI: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di liquidazione dell'indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti » (3765) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

BOVA ed altri: « Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo albo professionale » (3900) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII.*

Trasmissioni dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 1° luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziare per la realizzazione di progetti di educazione ambientale.

Questa documentazione sarà stampata e distribuita.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 1° luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la prima relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (doc. CXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 4 luglio 1997, ha trasmesso una nota rela-

tiva all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione OLIVERIO ed altri n. 0/2063/XIII/3, accolto dal Governo nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 15 ottobre 1996 e all'ordine del giorno in Assemblea PISTELLI n. 9/2371/36, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 1996, concernenti stanziamenti di bilancio a favore del Fondo nazionale per la montagna.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 15 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel biennio 1994-1995 con allegati i bilanci di previsione 1994-1995, le piante organiche ed i bilanci consuntivi 1994-1995 dell'ente autonomo « La triennale di Milano ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, la relazione sull'attività svolta dall'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo.

Questa documentazione sarà stampata e distribuita.

Modifica nella denominazione di Commissioni parlamentari consultive.

Il Presidente della Camera, ha comunicato che, a seguito delle richieste dei rispettivi presidenti, le Commissioni bicamerali già così denominate:

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del ministero del tesoro e del ministero del bilancio e della programmazione economica.

assumono previa intesa con il Presidente del Senato, le seguenti nuove denominazioni:

Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*